Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 105

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno		Sem.		Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	»	22	»	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	»	24	»	13
Svizzera		» 58	»	31	»	17

Firenze, Domenica 16 Aprile

		Anno		Sem.		Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	»	48	»	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	»	60	»	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	»	44	»	24

PARTE UFFICIALE

S. M. il Re ha ricevuto oggi in udienza solenne S. E. il Conte Brassier di Saint-Simon il quale ha avuto l'onore di rimettere nelle mani di S. M. le lettere che lo accreditano in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. l'Imperatore di Germania.

Il N. 170 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 15 gennaio 1871, numero 11, 2ª Serie, col quale fu approvata la tabella dei Consorzi e Comuni isolati per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile nella provincia di Roma;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1861, n. 83, Serie 2ª, che rettifica la tabella delle preture della provincia stessa;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La tabella annessa al precitato Nostro decreto delli 15 gennaio 1871 nella parte concernente i Consorzi di Valmontone e Cori, circondario di Velletri, è rettificata come segue:

Consorzi e Comuni isolati	Comuni compresi in ciascun Consorzio: Denominazione	Comuni compresi in ciascun Consorzio: Popolaz.	Popolazione dei Comuni e Consorzi isolati	Agenzia delle imposte dirette a cui i Comuni o Consorzi isolati sono ascritti
Circondario di Velletri.				
Cori	Cori e Giulianello appodiato	5,244	5,244	Velletri
Valmontone	Lugnano	1,371	8,289	
	Montefortino	3,613		
	Valmontone	3,275		

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 marzo 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Visto l'art. 13 della legge 22 aprile 1869, numero 5026, e il relativo regolamento;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata la permuta di un tratto di terreno demaniale su cui poggia l'argine sinistro del Po di Primaro, abbandonato, in comune di Filo (Ferrara), con altro terreno di pari estensione, di proprietà del rev. Don Adriano Farabulini, affinchè questi possa a tutte sue spese rettificare l'argine stesso, corrispondendo al Demanio per maggior valore dell'area cedutagli la somma di lire 8 95 (otto e centesimi novantacinque).

Il Ministro delle Finanze resta incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze addì 2 aprile 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Nella relazione del Ministro di grazia e giustizia a S. M. sopra il R. decreto n. 175, stata pubblicata nella gazzetta di ieri, occorrono le seguenti rettificazioni:

Sul fine della 6ª linea, 3ª colonna, in luogo di *se non che* leggasi *ma*;

E nel principio del penultimo capoverso, in luogo di *io ho fiducia di* ecc., correggasi *io ho fiducia che* ecc.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali nella provincia di Piacenza, deliberato da quel Consiglio provinciale nelle adunanze del 1° maggio 1869 e successivamente modificato nelle sedute del 29 gennaio e 8 ottobre 1870;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quello del Consiglio di Stato;

Veduto l'art. 24 della legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il regolamento suddetto per le strade della provincia di Piacenza, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Lo stesso Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze, 12 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Castagnola.

Regolamento *per le strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Piacenza.*

Art. 1. Le disposizioni per le strade provinciali, comunali e consorziali di questa provincia risguardano la costruzione e sistemazione delle strade stesse, e delle opere d'arte che vi sono annesse, la manutenzione delle medesime in istato costante di buona viabilità, e la direzione e sorveglianza esercitate dal personale tecnico ed amministrativo che vi è delegato.

CAPO I.
Costruzione e sistemazione delle strade e delle opere d'arte annesse.

Art. 2. Il tracciamento delle strade, di cui all'articolo precedente, dovrà compatibilmente alle condizioni di luogo, tenere la linea più breve fra i punti che si vogliono mettere in comunicazione, e procedere quindi rettilineo, e con rette unite da lievi e regolari curvature.

Art. 3. La larghezza delle strade non compresa quella dei fossi laterali viene stabilita, secondo l'importanza relativa e le condizioni locali, come segue:

a) Per le provinciali di 8 a 10 metri, dei quali 5 a 6 di ghiaiata, il resto pei marciapiedi. Tale larghezza potrà estendersi fin a metri 12 o 14 vicino al capoluogo di provincia, e per un chilometro circa da esso;

b) Per le comunali e consorziali di 6 agli 8 metri, di cui 4 a 5 di ghiaiata;

c) Per le comunali e provinciali di metri 3 a 6 se situate a mezza costa, o sul dosso delle montagne.

Quando queste abbiano larghezza minore di 5 metri, dovranno essere fiancheggiate da piani di ricambio, distanti fra loro un chilometro circa, di guisa però che la visuale non sia dall'uno all'altro interrotta.

Art. 4. I fossi laterali alle strade sono destinati a raccogliere le sole acque pluviali, non le irrigatorie e le macinatorie. Quando essi non servano che agli scoli della strada, avranno una profondità non minore di metri 0 40, ed una larghezza minima in fondo di centimetri 0 40. Qualora ricevano anche gli scoli dei campi, dovranno avere una profondità ed una larghezza sufficienti allo smaltimento delle acque che abbiano a condurre; profondità e larghezza da stabilirsi in ogni caso dai tecnici per incarico delle amministrazioni interressate.

Le scarpe della strada avranno la inclinazione non minore dell'uno di base per uno d'altezza.

Le ripe dei fossi laterali alla strada avranno una inclinazione valevole ad impedire gli scoscendimenti, di cui all'art. 60 della legge sui lavori pubblici.

Art. 5. Le strade fiancheggiate da forti profondità, da torrenti o da pubblici colatori verranno difese, secondo le condizioni locali, da barricate, da paracarri, da parapetti di pietra o di muratura, da siepi vive, e da mezzoni della larghezza in base di metri 1 50 almeno tra il fosso stradale od il ciglio esterno del marciapiede e le profondità o le acque anzidette.

Art. 6. Il piano delle strade, di cui sopra, deve, per quanto lo consentano le circostanze di luogo, elevarsi su quello delle campagne laterali di metri 0 40 a metri 0 60.

La pendenza longitudinale delle strade non oltrepasserà in generale il 5 per cento alternata secondo il bisogno da piani di riposo. Ove poi le condizioni difficili di luogo, e la soverchia spesa non consentano di stare nel detto limite di pendenza, questa si potrà estendere fino al 7 per cento.

Le pendenze superiori al 5 per cento dovranno alternarsi, da chilometro a chilometro all'incirca, con tratti di pendenza minore, e, dove sia possibile, quasi orizzontali.

Art. 7. La superficie delle strade in generale verrà conformata a due pioventi, ossia ad arco la cui saetta non ecceda il 24° della larghezza.

La superficie delle strade a mezza costa, massime se si limiti a larghezza minore di metri 5, si formerà ad un sol piovente, ossia a piano inclinato verso il monte con adiacenti cunette.

Questa avrà ad opportuni intervalli, e giusta le diverse livellette, bocche verticali in muratura od in pietra, a cui risponderanno attraverso, il terrapieno stradale piccole chiaviche, terminate verso valle da soglia di pietra.

Art. 8. Lo spessore del carreggiabile, di cui è detto sopra, dovrà costituirsi da un ammasso di brecciame naturale o di ghiaia mista a sabbia, alto metri 0 25, incassato per metri 0 10 nel piano stradale, e ricoprirsi da uno strato di brecciame depurato o di ghiaia vagliata alto metri 0 10.

Questa massicciata potrà essere di maggiore o minore altezza della sopra indicata, secondo la natura più o meno soda del terreno sottoposto.

Art 9. I ponti e gli acquedotti che attraversano le strade avranno larghezza uguale a quella delle strade stesse, e ne conserveranno l'andamento lineare.

L'estradosso dei vôlti degli anzidetti manufatti dovrà essere sempre inferiore al piano stradale di 20 centimetri.

Art. 10. Ad ogni crocicchio di strade provinciali, comunali o consorziali verranno posti indicatori di pietra, od iscrizioni sulle case, ove esistano, segnanti la direzione e la lunghezza delle strade medesime.

Degli indicatori e delle iscrizioni anzidette, non che dei paracarri, e delle colonne chilometriche, che si volessero collocare lungo le strade di cui sopra, sarà determinato un modello uniforme dalla Deputazione provinciale, dietro proposta dell'ufficio tecnico.

Art. 11. I progetti per nuove strade si comporranno:

a) Di una descrizione particolareggiata dei lavori da eseguirsi;

b) Dei disegni di piante, profili e sezioni, qualora si tratti di opera d'importanza, e che non possa chiaramente rilevarsi dalla sola descrizione;

c) Della perizia di stima corredata dalle analisi, non che dai calcoli di dettaglio della quantità dei diversi oggetti contemplati nella medesima, compresa la stima dei fondi da occuparsi;

d) Del prospetto riassuntivo delle quantità, ostensibile agli aspiranti al contratto.

Faranno parte integrante del contratto i disegni delle opere che si dovranno eseguire ed il capitolato speciale d'appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia annessi al progetto.

Gli atti costituenti il progetto saranno compilati colle norme stabilite per gli uffizi del Genio civile dal regolamento approvato col decreto ministeriale 4 ottobre 1868.

Art. 12. I progetti e le relazioni di cui sopra, per riguardo alle strade provinciali, saranno distesi e presentati dall'uffizio tecnico della provincia, libero alla Deputazione il valersi in casi straordinari di altro ingegnere.

Per riguardo alle strade comunali e consorziali saranno compilati da quell'ingegnere o perito che dai Consigli comunali, e dalle Rappresentanze dei consorzi verrà prescelto.

CAPO II.
Manutenzione delle strade provinciali, comunali e consorziali.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 13. Le strade costrutte o sistemate secondo le norme esposte nel precedente capo devono mantenersi dalla provincia e dai comuni in condizione di perfetta e costante viabilità.

Art. 14. Per tutte le opere di manutenzione stradale non comprese ne' contratti d'appalto sopraindicati, come: spandimento della ghiaia, ammonticchiatura del fango e della polvere, taglio delle erbe o degli sterpi sui marciapiedi, rettilineamento dei cigli, espurgo dei fossi quando sia il caso e simili, le amministrazioni provinciali e comunali assumeranno al proprio servizio secondo il bisogno uno o più cantonieri a salario mensile.

Per le strade provinciali verrà destinato un cantoniere ogni 5 chilometri almeno, ed ogni 8 al più secondo l'importanza relativa delle medesime.

Per le strade comunali e consortili è lasciato alle rispettive amministrazioni lo stabilirne il numero.

Art. 15. I cantonieri, ogni volta che ne sia riconosciuto il bisogno, e principalmente in caso di lavori straordinari, verranno sussidiati da un sufficiente numero di giornalieri.

Questi giornalieri saranno forniti o direttamente dall'amministrazione da cui dipendono, o per mezzo di appaltatori che ne assumano il carico annuale.

Art. 16. L'espurgo dei fossi o dei colatori che fiancheggiano le strade, ad eccezione di quelli che ricevono unicamente gli scoli di esse, sarà a carico dei frontisti. Lo spurgo suddetto verrà eseguito almeno una volta ogni anno, e così nei mesi di marzo od aprile, di guisa che sia mantenuta la prescritta larghezza e profondità, e rimanga illesa la primitiva scarpa della strada.

Le materie d'espurgo saranno gettate dai frontisti nei campi, o dovranno essere esportate dentro tre giorni.

Trascorsi i termini sopra stabiliti, l'autorità amministrativa farà eseguire d'uffizio le opere anzidette a spese dei trasgressori, spese da rimborsarsi dietro nota resa esecutoria dal prefetto, e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Sezione II. — *Dei cantonieri.*

Art. 17. I cantonieri pei lavori di giornaliera manutenzione sono scelti rispettivamente dalle amministrazioni a cui dette strade appartengono, fra le persone più abili, di moralità constatata, e che sappiano leggere e scrivere.

Art. 18. I cantonieri dipendono direttamente dai rappresentanti dell'amministrazione da cui furono eletti, ai cui ordini dovranno sempre prestarsi, ed in difetto di ordini precisi dovranno attenersi alle presenti istruzioni.

Art. 19. Ciascun cantoniere deve prestare la costante e diligente opera sua al tratto di strada che gli verrà assegnato, dal nascere al tramontare del sole in tutti i giorni non festivi ed in casi straordinari anche nei festivi con due ore di riposo (dalle 11 ad un'ora) dall'ottobre al marzo, e tre ore (dalle 11 alle 2) dall'aprile al settembre.

Art. 20. Il cantoniere è obbligato a fissare la sua abitazione in luogo vicino al tratto di strada destinatogli, previo accordo coll'amministrazione da cui dipende.

Art. 21. L'amministrazione interessata provvederà a proprie spese, e darà in consegna a ciascun cantoniere i seguenti strumenti: badile, piccone, zappone, raschiatoio, pel fango e polvere, carretta, cordina, secchio di legno, ed ogni altro arnese necessario al lavoro assegnatogli.

Il cantoniere dovrà mantenere a di lui carico in buona conservazione gli arnesi anzidetti, durante tutto il tempo del servizio; ed al cessare di questo, per qualsiasi cagione, dovrà in tale stato restituirli all'amministrazione proprietaria.

Art 22. Durante il mese di giugno raccoglierà tutti i piccoli avanzi di ghiaia lungo il suo tronco di strada, in mucchi di mezzo metro ciascuno ne' luoghi di maggior bisogno, curando che non vada confusa colla nuova da somministrare.

Art. 23. Riferirà all'autorità, da cui dipende, la quantità approssimativa di ghiaia condotta man mano, e se sia dessa conforme alla qualità e grossezza prescritta.

Scaduto il termine stabilito per la condotta, darà tosto avviso, se la fornitura della ghiaia sia completa.

Art. 24. Avrà cura che la ghiaia condotta e deposta sulla strada non vada dispersa, rassettandola al più presto in mucchi regolari longitudinalmente alla strada, e rinnovando, quando occorra, tale rassettamento.

Art. 25 Assisterà alle visite fatte dalle autorità amministrative, o da' suoi delegati, ed in ispecie a quella di collaudo della ghiaia, fornendo le necessarie indicazioni e dando mano alla misura di essa anche fuori del tronco assegnatogli, quando vi sia chiamato dalle autorità sopraddette.

Art. 26. Spargerà la ghiaia per striscie e filetti durante l'anno e principalmente nella prima metà d'ottobre, riempiendo per tal modo le solcature e depressioni della strada.

Eseguirà questi lavori, di preferenza, dopo la pioggia, ed in tempi asciutti dovrà bagnare replicatamente la ghiaia.

Art. 27. Nel tempo successivo allo spargimento della ghiaia, come sopra, avrà cura di rassettare quella che venisse spostata dai veicoli, spianando le creste e mantenendo il carreggiabile perfettamente arcuato secondo il prescritto dell'articolo 7.

Art. 28. Prima della spanditura della ghiaia ed ogni volta che il bisogno lo richiegga dovrà il cantoniere levare il fango e la polvere che riunirà da distanza a distanza in piccoli mucchi.

Art. 29. Del fango così ammucchiato si varrà al risarcimento dei marciapiedi, dei cigli, delle scarpe, delle banchine e dei mezzoni.

Tanto i marciapiedi che i cigli terrà sempre mondi dagli sterpi e dalle erbe, e toglierà nei tempi opportuni, se non vi si oppongono particolari convenzioni, quelle che crescono sulle scarpe, sulle banchine e sui mezzoni.

Art. 30. Farà lo spurgo annuale dei fossi che gli verranno assegnati dall'amministrazione, da cui dipende, a norma delle regole stabilite all'articolo 4.

Accumulerà l'espurgo sulla strada e curerà che insieme alla polvere ed al fango rimastovi sia esportato nei modi stabiliti dall'amministrazione.

Art. 31. Durante il tempo in cui le strade sono coperte dalle nevi il cantoniere lavorerà continuamente a procurarne lo sgombro, e ad affrettarne lo scioglimento.

Art. 32. Appena la neve sia più alta di 10 centimetri, avrà cura che si eseguisca la calata col partineve, e preferibilmente di notte.

Subito dopo la calata andrà aprendo un sentiero ai pedoni nella parte più soleggiata della strada, gettando la neve ne' canali che la fiancheggiano, od accumulandola ad intervalli dove non siano fossi. In appresso con tagli trasversali farà che anche sull'altra parte della strada la neve si sciolga e scoli più facilmente, e riesca così tutta sgombra ed asciutta il più presto possibile.

Romperà i ghiacci che si andassero formando lungo la strada.

Art. 33. Il cantoniere, qual custode della strada, avrà cura che non sia recato verun danno alla medesima, facendo rispettare le disposizioni della legge sui lavori pubblici, risguardante la polizia stradale e del regolamento approvato col R. decreto 15 novembre 1868, n. 4697, che gli saranno comunicate, e dando avviso all'autorità da cui dipende delle contravvenzioni commesse.

Art. 34. Avrà pure la diligenza di riferire alla stessa autorità i guasti ai manufatti stradali, perchè sia sollecitato chi ne ha il carico a ripararli.

Art. 35. Egli è obbligato a prestare gratuito soccorso ed indicazioni ai passeggieri ogni volta che ne sia richiesto.

Art. 36. Il cantoniere infine dovrà sempre portare un cappello o berretto di forma stabilita colla leggenda: *Cantoniere municipale o provinciale*, che gli verrà consegnato dalla rispettiva amministrazione, e che egli dovrà rinnovare a proprie spese fino al termine del suo servizio.

Art. 37. I cantonieri che vengano meno agli obblighi sopra numerati verranno multati, sospesi, o dimessi, secondo la gravità dell'infrazione, dall'autorità da cui sono dipendenti.

CAPO III.
Sorveglianza delle strade provinciali, comunali e delle opere accessorie.

Art. 38. La vigilanza immediata delle strade provinciali e delle opere relative è affidata alla Deputazione provinciale che vi provvede coll'opera dell'uffizio tecnico da essa dipendente ed anche col mezzo di deputati stradali. Eguale vigilanza esercitano i municipi e le rappresentanze consortili sulle strade ed opere di loro rispettiva pertinenza, valendosi, oltre ai deputati stradali, di ingegneri o periti di loro scelta.

La Deputazione nell'interesse della viabilità generale mantiene sulle strade comunali e consortili una speciale sopraintendenza per mezzo dell'uffizio tecnico anzidetto.

Art. 39. I deputati stradali sono nominati rispettivamente dal Consiglio provinciale, dai Consigli comunali e dalle rappresentanze consortili, in un numero proporzionale alla diversa importanza delle strade, fra le persone di conosciuta capacità e probità, preferibilmente fra quelle che abitano in prossimità del tronco che verrà loro destinato, e lo percorrono di frequente.

Le loro funzioni sono gratuite, e solo avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle funzioni stesse.

Durano in carica per tre anni, e possono sempre rieleggersi.

Art. 40. Questi deputati avranno il mandato di invigilare il tronco di strada loro assegnato, e di riferire in iscritto o verbalmente a ciascun trimestre, in via ordinaria, e straordinariamente ogni volta che l'urgenza lo richiegga, alle amministrazioni da cui vennero eletti, tutti gli inconvenienti di fatto che si verifichino nella costruzione e sistemazione delle strade ed in ispecial modo nella loro manutenzione, avuto riguardo agli obblighi degli appaltatori, dei provveditori e dei cantonieri, ed alle disposizioni di polizia stradale, portate dal capo IV della legge sui lavori pubblici, non che del citato regolamento 15 novembre 1868, n. 4697.

Art. 41. I deputati alle strade avranno lo speciale incarico di verificare ed attestare se i giornalieri dati in sussidio ai cantonieri prestino effettivamente il servizio loro.

Per le strade comunali e consortili il deputato potrà essere investito della facoltà di impartire al cantoniere l'ordine dei giornalieri suddetti, e di presentare alle amministrazioni rispettive le note di pagamento.

Per le strade provinciali tale ordine partirà dall'uffizio tecnico che dovrà trasmetterne copia al deputato perchè sia poscia ritirata dal cantoniere, munita del visto, ed allegata alle note di pagamento delle giornate.

Art. 42. Gli ingegneri dell'uffizio tecnico provinciale, oltre ai deputati stradali, eserciteranno una solerte vigilanza su tutte le strade ed opere di cui è detto sopra, visitando nei tempi più opportuni, due volte ogni anno, quelle mantenute dall'amministrazione provinciale ed una volta pure ogni anno le altre mantenute dai comuni e dai consorzi, compresevi le traverse delle città e borgate che sieno continuazione di strade provinciali o di comunali esterne.

Faranno altresì annualmente sulle strade mantenute dalla provincia la visita annuale di misurazione e di collaudo della ghiaia da praticarsi secondo le disposizioni finali: *Norme per la fornitura della ghiaia, ecc.*

Oltre queste visite ordinarie gli ingegneri stessi compiranno sulle strade provinciali tutte le altre che fossero richieste dal buon andamento di lavori straordinari o da ragioni di urgenti bisogni ben constatati.

Sarà obbligo degli ingegneri provinciali di invitare alle visite sopra discorse i deputati eletti, secondo il disposto dell'articolo 39, alla vigilanza delle strade, a norma dei tronchi che essi vogliano man mano percorrere.

Art. 43. Gli ingegneri anzidetti non potranno imprendere alcuna delle visite, di cui è detto all'articolo 42, senza averne dato previo avviso alla Deputazione provinciale ed ottenutone l'assenso.

Art. 44. Per ogni visita alle strade distenderanno una particolareggiata relazione alla Deputazione provinciale sullo stato di manutenzione delle medesime e delle opere d'arte accessorie, sugli abusi ed inconvenienti rilevati, sulla operosità e diligenza dei cantonieri, sull'andamento delle opere straordinarie in corso d'esecuzione e sui bisogni urgenti riscontrati.

Il verbale di visita sarà firmato da essi e dal deputato o deputati presenti, e verrà trasmesso dallo ingegnere capo alla Deputazione provinciale.

Art. 45. La Deputazione, dietro le relazioni dei deputati stradali, e quelle degli ingegneri dell'ufficio tecnico, impartirà gli ordini opportuni a far cessare ogni irregolarità nel servizio delle strade mantenute dalla provincia; e riguardo a quelle spettanti ai comuni od ai consorzi, inviterà i medesimi a provvedervi dentro un congruo termine, trascorso infruttuosamente il quale, disporrà ella stessa direttamente.

Se trattasi di lavori da eseguirsi dai privati sulle strade provinciali, farà significare ad essi avviso, perchè li compiano dentro un termine stabilito, e solleciterà i comuni ed i consorzi a procedere nell'uguale modo verso coloro che sieno in difetto per lavori risguardanti le strade rispettive.

Scaduto il termine suddetto sarà proceduto dalle autorità provinciali, comunali o consorziali verso i renitenti di conformità a quanto è detto all'art. 19 per l'espurgo dei fossi

Art. 46. Le spese di trasferta per la visita annuale delle strade comunali e consorziali, di cui all'art. 42, saranno sostenute dalla provincia, quelle per visite straordinarie causate da

inadempimento degli obblighi risguardanti la manutenzione o sistemazione delle strade stesse staranno a carico delle rispettive amministrazioni, salvo il regresso contro il contravventore se e come di ragione.

Art. 47. I comuni ed i consorzi incaricheranno gli ingegneri o periti, di cui è detto all'art. 38, di quel numero di visite alle loro strade che crederanno più opportuno alla buona manutenzione delle medesime.

La visita di misura e di collaudo della ghiaia verrà ogni anno eseguita colle norme annesse al presente regolamento.

Del verbale di questa visita sarà trasmessa copia alla Deputazione provinciale entro il termine di 10 giorni dal suo compimento.

CAPO IV.
Disposizioni transitorie.

Art. 48. Le spese di sorveglianza tanto per la costruzione quanto per la manutenzione delle strade consortili saranno ripartite fra i componenti il consorzio nelle stesse proporzioni in cui saranno fissate le singole quote di concorso per la costruzione e manutenzione.

Art. 49. Nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento la provincia, i comuni, i consorzi dovranno avere completati gli elenchi delle strade dei quali è detto negli articoli 14 e 17 della legge sui lavori pubblici, per modo che ogni variazione ed alterazione di esse e dei loro accessori possa in ogni tempo essere riscontrata.

Copia di detti elenchi verrà trasmessa dai comuni e dai consorzi alla Deputazione provinciale.

Potrà però la Deputazione provinciale, dietro istanza degli intervenuti, prorogare il termine anzidetto, e trascorso il nuovo termine impartirà essa le disposizioni opportune a spese dei comuni e dei consorzi.

Art. 50. Sarà compilato dalla Deputazione provinciale ed approvato dal Consiglio un regolamento interno pel proprio ufficio tecnico che contempli:

a) Il personale dell'uffizio tecnico;

b) Le tariffe di retribuzioni;

c) Le modalità dei servizi stabiliti in questo regolamento.

NORME *da seguire per la fornitura, misurazione e collaudo della ghiaia.*

Art. 1. Per l'estrazione della ghiaia occorrente alla manutenzione delle strade provinciali dovranno assegnarsi all'imprenditore le migliori cave che si conoscono ed alla minor possibile distanza, dividendo le strade in vari tratti corrispondenti alle cave più vicine.

Art. 2. Se durante l'impresa si esaurisca alcuna delle cave stabilite o la ghiaia estratta non riesca conforme agli assaggi praticati, dovrà l'imprenditore ricorrere alle nuove cave che gli verranno indicate dall'amministrazione da cui dipende. Esso non potrà pretendere variazione di prezzo quando la distanza delle nuove cave non ecceda di un terzo quella delle anteriori.

Art. 3. Staranno a carico dell'impresa le indennità che si dovessero pagare ai proprietari delle cave e le competenze agli agenti incaricati della pulizia dei fiumi e dei torrenti.

Art. 4. La ghiaia sarà vagliata sul luogo della cavatura, in guisa che riesca prossimamente di una grossezza uniforme fra i due ed i quattro centimetri, e monda affatto da terra, da sabbia e da ogni altra materia eterogenea.

Art. 5. La quantità di ghiaia prescritta annualmente nel contratto d'appalto per ogni tronco di strada si intenderà approssimativa, sicchè l'amministrazione appaltatrice avrà il diritto di ordinarne una maggiore o minore quantità secondo il bisogno, al prezzo unitario di perizia colla riduzione dell'incanto.

Sarà perciò trasmesso ogni anno all'impresa, sul cominciare di aprile, un quadro della quantità di ghiaia che essa dovrà provvedere dentro il termine decorrente dal 1° maggio successivo a tutto l'agosto.

Art. 6. La ghiaia verrà distribuita lungo i tratti assegnati in cumuli prismatici eguali ed equidistanti, del volume di un metro cubo ciascuno, sulle strade in pianura e di mezzo metro cubo sulle strade in pendice, disposti longitudinalmente alla strada un anno da un fianco ed il posteriore dall'altro della medesima.

Art. 7. Nei mesi di ottobre e novembre gli ingegneri o periti, preposti alle strade dalle rispettive amministrazioni, procederanno alla verifica della ghiaia sia per riguardo alla qualità che alla quantità prescritta.

Art. 8. Quando la qualità della ghiaia sia giudicata non conforme al contratto, il fornitore dovrà sottostare a cambiarla se di cava diversa o di grossezza interamente difforme dalla stabilita, ovvero a vagliarla convenientemente se di grossezza mista, o non ben depurata dalle materie eterogenee, sostituendo la differenza che sarà per risultare.

Art. 9. La ghiaia di qualità non controversa sarà dall'ingegnere o perito misurata coll'uso della cassa parallelepipeda senza fondo, della capacità di 1/2 metro cubo, da provvedersi dall'amministrazione della strada, ovvero coi metodi stereometrici a giudizio delle rispettive amministrazioni.

Art. 10. Il misuratore sceglierà a suo arbitrio i cumuli da sottoporre all'esperimento, che non dovranno essere meno di due per ogni cento di essi sopra ciascun tronco.

Art. 11. Nelle risultanze della misura sarà tollerato il 3 per 0/0 in più od in meno sulla quantità prescritta.

Oltre questo limite l'eccesso cade gratuitamente a vantaggio della strada e la deficenza deve provvedersi dall'impresa.

Art. 12 Per la condotta supplementare della ghiaia trovata mancante, o non conforme alla stabilita, e per la vagliatura di cui all'art. 28, verrà stabilito all'impresa un congruo termine, trascorso infruttuosamente il quale saranno eseguite a di lei carico.

Art. 13. Le visite di ingegneri o periti, occasionate da mancanze dell'assuntore agli obblighi proprii, verranno da lui pagate nella misura stabilita dall'amministrazione da cui dipende.

Art. 14. A garanzia di questo e degli altri obblighi assunti nel contratto l'impresa dovrà acconsentire o di ricevere posticipatamente tutto il prezzo dovutole anno per anno, ovvero di depositare nella cassa comunale o provinciale una somma in denaro, od in effetti pubblici al corso di Borsa per l'ammontare che verrà stabilito dall'amministrazione rispettiva.

In questo caso i pagamenti si faranno semestralmente.

Art. 15. Il prezzo annuale di cui sopra verrà liquidato nel verbale dell'ultima visita di collaudo in contesto dell'assuntore, del rappresentante provinciale e dell'ingegnere o perito callaudatore, i quali apporranno la loro firma nella liquidazione.

Art. 16. Queste norme, in quanto risguardano alla scelta delle cave per la ghiaia, alla qualità e mondezza, alla misura ed al collaudo della medesima, saranno applicabili anche ai comuni, qualunque sia il sistema da essi adottato per la manutenzione delle strade.

Approvato dal Consiglio provinciale nella sua tornata dell'8 ottobre 1870.

Piacenza, 30 gennaio 1871.

Il Prefetto
Presidente della Deputazione Provinciale
BINDA.

Veduto in conformità del decreto Reale in data d'oggi.

Firenze, 12 febbraio 1871.

Il Ministro Segr. di Stato pei Lavori Pubblici
CASTAGNOLA.

Con decreto del 26 marzo 1871 Sua Maestà si è degnata di nominare il cav. Giuseppe Ponzi, senatore del Regno e professore di geologia nella R. Università di Roma, a membro del Comitato geologico d'Italia.

S. M. sopra proposta del Ministro della Guerra ha fatto le seguenti disposizioni:

Per RR. decreti del 1° novembre 1870:

Zanucchi-Pompei conte Giuseppe, capitano nel 17° regg. fant., dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

De Maria Giuseppe, luogotenente nel 29° regg. fanteria, id. id.;

Modena Abdelkader, luogotenente nel 46° fanteria, id. id.;

Manfredi Francesco, luogotenente nel 46° fanteria, id. id.;

Manzini Cesare, luogotenente nel 50° fant., id. id;

Ostinelli Pietro, sottotenente nel 49° fanteria, id. id.;

Poncini Celso, sottotenente nel 30° regg. fanteria, id. id;

Coatz Achille, sottotenente nel 3° regg. bersaglieri, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio coll'annua paga di lire 960 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 16 novembre corrente;

Mahony Antonio, sottotenente nel 7° regg. fanteria, id. id.;

Montelli Filippo, sottotenente nel 54° regg. fanteria, id id;

Coltellini Simone Angelo, sottotenente nel 80° regg. fanteria, id. id.;

Giovanelli Pietro, sottotenente nel 4° regg. fanteria, id. id.;

Gauthier Carlo, sottotenente nel 57° regg. fanteria, revocato dall'impiego in seguito a parere di un Consiglio di disciplina a norma della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Per RR. decreti dell'11 novembre 1870:

Tartaglino Luigi Maria, capitano di fanteria in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per ragione d'età ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare dal 16 novembre 1870;

Lovecchio Salvatore, sottotenente di fanteria in aspettativa, id. id.;

Sergio Luca, luogotenente nel 10° fanteria, collocato in riforma in seguito a sua domanda per infermità non provenienti dal servizio ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento del trattamento che gli competa per legge a datare dal 16 corrente;

Perris Francesco, luogotenente nel 60° regg. fanteria, id. id.

Per R. decreto del 13 novembre 1870:

Benvenuti Clemente sottotenente nel 38° reggimento fanteria, trasferto nello stato maggiore delle piazze è contemporaneamente collocato in aspettativa per riduzione di corpo coll'annua paga di lire 930 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 16 corrente.

Per RR. decreti dell'11 novembre 1870:

Approsio cav. Giovanni Battista, capitano nel 46° regg. fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio coll'annua paga di lire 1400 a norma della legge 25 maggio 1862 a far tempo dal 16 corr. mese;

Marcucci Michele, capitano nel 18° regg. fanteria, id. id. lire 1250;

Basile Ciro, luogotenente nel 4° regg. fanteria, id. id. lire 1080;

Volpato Luigi, sottotenente nel 41° regg. fanteria, id. id. lire 960;

Bruno Vittorio, sottotenente nell'8° regg. granatieri, id. id. lire 960;

Mussetti Francesco, sottotenente nel 29° regg. fanteria, id. id. lire 960;

Lanzoni Silvio, sottotenente nel 4° regg. bersaglieri, id. id. 960;

Camusso Adolfo, sottotenente nel 47° regg. fanteria, id. id. 960;

Zorzi nobile Carlo, sottotenente nel 6° regg. granatieri, id. id. 960;

Milani Eugenio Carlo, capitano nel 36° regg. fanteria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Ferrari Vincenzo, luogotenente nel 6° regg. granatieri, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Dalla Rosa Prati marchese Rolando, luogotenente nell'8° regg. granatieri, id. id.;

Davalli Massimo Paolo, sottotenente nel 31° regg. fanteria, id. id.

I sottodescritti ufficiali di fanteria del disciolto esercito pontificio sono collocati in aspettativa per soppressione di corpo coll'annuo assegnamento ad ognuno di essi indicato, a far tempo dal 9 ottobre 1870:

Cuccioli Luigi, capitano di 1ª classe, domiciliato a Roma, lire 1389;

Cavi Ulderico, capitano di 2ª cl., id., lire 1260;

Fornari Quirino, luogotenente di 1ª cl., id., lire 1162 80.

I sottodescritti ufficiali nell'arma di fanteria in aspettativa per riduzione di corpo sono richiamati in servizio effettivo nell'arma stessa colla paga stabilita dal R. decreto 15 marzo 1860, a far tempo dal 16 corrente mese, e destinati al reggimento per ciascuno indicato:

Cisotti nob. Lodovico, luogotenente già nel 70° regg. fanteria, domiciliato a Firenze, destinato al 44° regg. fanteria;

Dell'Aglio Luigi, sottotenente già nel 12° reggimento fanteria, domiciliato a Casale, destinato al 25° regg. fanteria;

Formati Raffaele, sottotenente già nel 47° regg. fanteria, domiciliato a Napoli, destinato al 70° regg. fanteria;

Sforza Giuseppe, sottotenente già nel 2° reggimento bersaglieri, domiciliato a Como, destinato al 4° regg. bersaglieri.

Per RR. decreti del 13 novembre 1870:

Pastor Domenico, luogotenente di fanteria in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare dal 1° dicembre 1870;

Rivolta Giovanni, sottotenente id., id. id.;

Perotti cav. Giacomo, maggiore nel 62° regg. fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio, ed ammesso come sopra;

Bondetti Giuseppe, sottotenente di fanteria in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per ragione di età, ed ammesso come sopra;

Benzoni cav. Giov. Battista, capitano nel 15° regg. di fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio e per ragione di età ed ammesso come sopra;

Mugnai Giuseppe, sottotenente di fanteria in aspettativa, collocato in riforma in seguito a sua domanda per infermità non provenienti dal servizio ed ammesso come sopra.

I sottodescritti ufficiali nell'arma di fanteria in aspettativa per riduzione di corpo sono richiamati in effettivo servizio nell'arma stessa colla paga stabilita dal 15 marzo 1860, a far tempo dal 16 volgente mese, e destinati al reggimento per ciascuno indicato:

Liberti Nicolò, sottotenente già nel 30° fant. domiciliato a Vercelli, destinato al 30° regg. di fanteria;

Silvestro Nicolò, sottotenente già nel 68° regg. fanteria domiciliato a Torino, destinato al 68° regg. di fanteria;

Vandero Pietro, luogotenente già nel Corpo d'amministrazione domiciliato in Asti, destinato al Corpo d'amministrazione;

Fioravanti Giulio, luogotenente già nel 13° regg. di fanteria domiciliato a Padova, id. al 13° regg. fanteria;

Buldis Innocente, luogotenente già nel 31° fanteria domiciliato a Bergamo, id. al 31° regg. di fanteria;

Camper Giuseppe, luogotente già nel 14° regg. fanteria domiciliato a Torino, destinato al 14° regg. fanteria;

Bossi Adeodato, luogotente già nel 4° regg. fanteria domiciliato a Torino, destinato al 4° regg. di fanteria;

Cusani march. Nicola, capitano nel 23° regg. di fanteria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

De Cupis Cesare, sottotenente nel 51° regg. di fant., id. id.;

Bonaldi Silvio, luogotenente nel 53° regg. di fanteria, id. id.;

Carli Raffaele, sottotenente nel 30° regg. di fanteria, id. id.

I sottodescritti ufficiali di fanteria del disciolto esercito pontificio sono collocati in aspettativa per soppressione di corpo coll'annuo assegnamento ad ognuno di essi indicato a far tempo dal 9 ottobre 1870:

Mazzolà Filippo, maggiore (fanteria di linea) domiciliato a Roma, con lire 1935;

Roversi Enrico, capitano di 2ª classe (cacciatori indigeni) id., con lire 1260;

Collalti Gioacchino, capitano di 2ª classe in disponibilità domiciliato a Roma, con lire 1260;

Balzani conte Annibale, luogotenente di 2ª cl. (cacciatori indigeni) domiciliato a Roma, con lire 1047 60;

Pasinati Nicola, sottotenente (fanteria di linea) domiciliato a Roma, con lire 968 40.

Per RR. decreti del 20 novembre 1870:

Barberis Alberto Pietro, capitano nel 19° reggimento di fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio coll'annua paga di lire 1250 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 1° dicembre p. v.;

Zito Giuseppe Maria, luogotenente nel 9° reggimento di fanteria, id. con lire 1080;

Sala Cirillo, luogotenente nel 54° regg. di fanteria, id. con lire 1080;

De Tullio Giuseppe, sottotenente nel 27° reggimento di fanteria, id. con lire 960;

Bonelli Giuseppe, sottotenente nel 71° reggimento di fanteria, id. con lire 960;

Giaccone Luigi, capitano nel 38° regg. di fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego coll'annua paga di lire 1120 a far tempo dal 1° dicembre p. p.;

Bartolini Carlo, luogotenente di 2ª classe già nei cacciatori dello sciolto esercito pontificio in aspettativa per soppressione di corpo, domiciliato a Roma, dispensato dal servizio in seguito a sua domanda;

Brezzi Eugenio, luogotenente nel 1° reggimento bersaglieri, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Molteni Luigi, sottotenente nel 7° reggimento granatieri, id. id.;

Blanc Angelo, sottotenente nel 66° regg. fanteria, id. id.;

Badia Giuseppe, sottotenente nel 7° reggimento granatieri, id. id.;

Turri Giulio, sottotenente nel 53° regg. di fanteria, id. id.;

Maurantonio Francesco, sottotenente nel 3° regg. granatieri, rivocato dall'impiego in seguito a parere di un Consiglio di disciplina a norma della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

I sottodescritti allievi del 2° anno di corso presso la Scuola militare di fanteria e cavalleria in Modena sono nominati sottotenenti nell'arma di fanteria, colla paga stabilita dal R. decreto 15 marzo 1860 a far tempo dal 1° dicembre p. v. e sono destinati nei reggimenti per ciascuno indicati:

Martinez Ettore, destinato al 6° regg. fanteria;

Vassarotti Vincenzo Paolo, id. 39° id.;

Viaggi Edoardo, id. 34° id.;

Fonio Giulio Giuseppe, id. 35° id.;

Baccon Carlo Ignazio, id. 36° id.;

D'Andrea dei Marchesi di Pescopagano Francesco, id. 63° id.;

Pizzuto Emilio, id. 64° id.;

Forlenza Luigi, id. 70° id.

Ciceri cav. Cesare, maggiore di fanteria in aspettativa per riduzione di corpo, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare dal 1° dicembre p. v.;

Solari Gerolamo, sottotenente id. id., collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per ragione di età ed ammesso come sopra.

Per RR. decreti 25 novembre 1870:

Tambroni Ruperto, luogotenente di fanteria di 1ª classe nel disciolto esercito pontificio in aspettativa per soppressione di corpo con domicilio in Appignano (Macerata), dimesso dal suo grado;

Salvatori Luigi Bernardino, capitano nel 4° regg. bersaglieri, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio coll'annua paga di lire 1400 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 1° dicembre p. v.;

Manfredi Alessandro, capitano nel 7° regg. granatieri, collocato id. paga di lire 1250;

Boscarini Gaetano, luogotenente nel 59° regg. di fanteria, id. id. lire 1080;

Racchi Giuseppe, luogotenente nel 60° regg. di fanteria, id. id. lire 1080;

Boggio Emilio, sottotenente nel 19° regg. di fanteria, id. id. lire 960;

Monaldi Camillo, sottotenente nel 16° regg. di fanteria, id. id. lire 960;

Bolgiani Augusto, luogotenente nel 21° regg. di fanteria, id. per infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio coll'annua paga di lire 1080 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 1° dicembre p. v.

Curato cav. Francesco, capitano nel 1° regg. bersaglieri, rimosso dal grado e dall'impiego in seguito a parere di un Consiglio di disciplina ed ammesso a far valere i suoi titoli per conseguire l'assegnamento che possa competergli giusta la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali;

Garin di Cocconato conte Raimondo Edvino, luogotenente nel 2° regg. granatieri, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Cisotti nobile Ludovico, luogotenente nel 44° regg. fant, id. id.;

Biffi Francesco, sottotenente nel 18° regg. fanteria, id. id.;

Boselli Placido, sottotenente nel 63° regg. fanteria, id. id.;

Gastaldi Antonio, sottotenente nel 64° regg. fanteria, id. id.;

Biancotti Beniamino, sottotenente nel 12° reggimento fanteria, id. id;

Della Nave Emilio, sottotenente nel 19° regg. fanteria, id. id.;

Assi Achille, sottotenente nel 38° regg. fant., id. id.;

Bussone cav. Giuseppe Flaminio, maggiore nell'arma di fanteria in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare dal 1° dicembre p. v.

I sottodescritti ufficiali del disciolto esercito pontificio sono collocati in aspettativa per soppressione di corpo coll'annuo assegnamento ad ognuno di essi indicato a far tempo dal 9 ottobre 1870:

Chelli Gaetano, capitano di 1ª classe (fanteria di linea) domiciliato a Roma, con lire 1389;

Fiaschetti Giovanni, capitano di 1ª classe (fanteria di linea) id. id. 1389;

Di Leo Giovanni, luogotenente di 1ª classe (cacciatori indigeni) id. id. 1162 80;

Origo marchese Giuseppe, luogotenente di 2ª classe (fanteria di linea) id. id. 1047 60;

Croce Vincenzo, sottotenente nei cacciatori indigeni id. id. 968 40.

Per RR. decreti del 27 novembre 1870:

Asti di Villanova cav. Luigi, capitano nel 48° regg. di fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio coll'annua paga di lire 1250 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 1° dicembre prossimo;

Pessina Gabriele Luigi, capitano nel 56° reggimento di fanteria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Giussani Giovanni Battista, sottotenente nell'8° regg. granatieri, id. id.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di fisica nella Regia Università di Bologna.

A norma delle disposizioni del regolamento universitario approvato con R. decreto 20 ottobre 1860, è fissato il giorno 15 del prossimo maggio per la riunione della Commissione esaminatrice alla cattedra di fisica nella R. Università di Bologna; ed il giorno successivo pel cominciamento delle prove degli aspiranti che dichiararono di volervi concorrere per titoli e per esami, ovvero per esami soltanto.

Firenze, 11 aprile 1871.

Il Segretario generale
G. CANTONI

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Alla data dell'11 non erano ancora conosciute a Parigi le risultanze delle pratiche conciliative che si erano iniziate fra i rappresentanti della Comune ed il governo di Versailles. Sembra però che la fiducia in una transazione non fosse grande, poichè da ogni parte si continuavano ad apprestare armi e ad erigere nuove barricate, e i giornali comunisti predicavano a squarciagola la resistenza fino agli estremi e con tutti i mezzi possibili.

Nel caso in cui il governo di Versailles si fosse rifiutato di prendere in considerazione le proposte recategli dai delegati di Parigi, questi avevano per istruzione di invitarlo a proporre da parte sua le condizioni alle quali credesse di voler trattare.

Dalle corrispondenze dell'*Indépendance Belge* apparisce che la missione dei commissari del commercio parigino che sono recentemente andati a Versailles aveva veramente una portata più grande che non fosse la semplice questione delle relazioni postali di Parigi col di fuori. Dal testo del rapporto che i commissari hanno trasmesso ai loro mandanti risulta che effettivamente l'affare della posta non ebbe che una parte secondaria nelle conferenze che eglino ebbero coi deputati e coi membri del governo. Il soggetto principale e la prima preoccupazione delle loro conversazioni col signor Thiers fu quella della pacificazione della capitale.

In seguito a colloquii, prima coi membri della destra e poi con quelli di sinistra, i commissarii sottoposero al capo del potere esecutivo un progetto nel quale si trovavano indicate le basi eventuali di un componimento, cioè: accettazione da parte di Parigi della legge municipale provvisoria che l'Assemblea stava discutendo; elezioni prossime sotto il regime di tal legge per la formazione del Consiglio municipale parigino; facoltà per il Consiglio municipale eletto di presentare all'Assemblea un progetto determinante le condizioni particolari giudicate indispensabili alle funzioni del potere comunale della capitale; armistizio con riserva della questione dell'organizzazione e dell'armamento della guardia nazionale e, da ultimo, amnistia politica generale.

Le corrispondenze del giornale belga aggiungono che il signor Thiers non essendosi rifiutato in massima di aprir trattative su queste basi, i commissarii tornarono a Parigi per far conoscere alla Comune le loro impressioni e per ottenerne eventualmente la facoltà di cominciare i negoziati.

Il giornale *La Commune* contiene dei particolari intorno « alla presa d'Asnières » operata dalla guardia nazionale sotto la condotta del signor Dombrowski.

L'insurrezione dell'Algeria è agonizzante. Informazioni che giungono fino al 2 aprile dicono che nella provincia di Costantina la rivolta era compiutamente terminata. Bou-Bezrag si era sottomessa ed aveva licenziati i contingenti.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* di Berlino, commentando il disegno di legge per la annessione dell'Alsazia e della Lorena, prende a giustificare la dittatura provvisoria di tre anni, che dovrà reggere i territorii annessi. Il detto giornale scrive che tale dittatura gioverà all'Alsazia più di quello cui erano stati sottoposti l'Annover, l'Assia elettorale e gli altri paesi incorporati alla Prussia dopo Sadowa, perchè la dittatura non è più esercitata da uno Stato, ma bensì dal governo federale dell'impero. Questo triennio, soggiunge il citato giornale, basterà a quietare le passioni e i rammarichi, e ad affezionare le nuove provincie alla nuova loro patria. E allora queste potranno entrare nella grande unione germanica con tutta la pienezza dei loro diritti e uguaglianza di condizioni, delle quali godono gli altri membri della Confederazione: « Un rapido slancio, conchiude la *Norddeutscche Allgemeine Zeitung*, ci ha restituito queste provincie, ora è mestieri intraprendere sulla base della legge l'opera più difficile dell'assimilazione di un popolo che ci avevano reso straniero. Tutti i nostri sforzi devono mirare a questo fine e a dimostrare quanto possa la virtù germanica. »

Secondo un telegramma dei giornali di Vienna, da Berlino 13 aprile, le nuove domande di credito fatte dal Consiglio federale tedesco e presentate al Parlamento germanico ascendono alla cifra di centoventi milioni.

Riguardo alla pretesa cessione del Weissemburg alla Baviera, la *Kreuzzeitung* di Berlino dice che di tale progetto si era bensì sulle prime fatta parola, ma che in seguito venne lasciata in disparte.

I giornali inglesi contengono un telegramma da Stocolma, 12 aprile, il quale annunzia che il re di Svezia ha ricuperato la salute e stava per riprendere le redini del governo.

Scrivono alla *Gazzetta Universale* d'Augusta, che probabilmente l'imperatore di Russia andrà fra breve a Costantinopoli per rendere al sultano la visita che questi gli aveva fatta a Livadia. Si soggiunge che S. M. lo czar proseguirà il suo viaggio fino a Gerusalemme.

Quel che di più importante ci recano i rari fogli parigini dell'11 e del 12 arrivatici coll'ultimo postale consiste nei due articoli pubblicati il 9 e il 10 del *Journal Officiel* di Versailles che ci vennero segnalati dal telegrafo:

Il primo di tali articoli espone nel loro sviluppo storico i fatti che hanno originata la presente situazione delle cose. Il secondo è un appello ai cittadini di Parigi perchè considerino la condotta leale dell'Assemblea, calcolino le conseguenze del soverchio prolungarsi della insurrezione e si fidino alle intenzioni ed al patriotismo dei legittimi rappresentanti della Francia.

La conchiusione del primo dei due articoli è la seguente:

« Se frammezzo a tante violenze si cerca di scovare il motivo che venne posto innanzi per questa ribellione, se ne trovano parecchi.

Sulla sua bandiera rossa essa ha scritto:

1° Domanda di revisione della legge sulle scadenze;

2° Domanda di una legge sui fitti;

3° Domanda di franchigie municipali per Parigi;

4° Timore di una ristorazione monarchica.

Ma se tale era lo scopo della ribellione la guerra civile era affatto inutile per raggiungerlo.

L'Assemblea nazionale aveva conceduto il primo punto, promesso il secondo, discussa di urgenza una legge sulle municipalità, ed infine l'onorevole presidente del Consiglio si è espresso sul rispetto della forma repubblicana in termini che non lasciano alcun dubbio. Ammettendo anche che le soluzioni accettate dall'Assemblea siano sembrate insufficienti a qualcuno, noi viviamo sotto un regime di libertà che dà a tutti i mezzi possibili di convertire pacificamente i suoi concittadini alla propria opinione.

Ma per vedere sotto il loro vero aspetto gli uomini della Comune, per sapere esattamente ciò ch'essi vogliono, bisogna guardare meno a ciò che dicono che a ciò che fanno.

Soppressione assoluta della libertà di andare e venire e di tutte le libertà individuali, spionaggio e delazione in permanenza, sequestro e furto con infrazione delle casse pubbliche, arresto e condanna di gente onesta, liberazione di condannati, appello dei pregiudicati alle armi, visite domiciliari, requisizioni forzose, saccheggio dei magazzini e delle banche, spogliazione a mano armata, arrolamento forzato dei cittadini per la guerra civile, presa di ostaggi, riabilitazione dell'assassinio, esercizio sistematico del brigantaggio sotto tutte le sue forme, ecco i benefizii assicurati alla città di Parigi da un'insurrezione che non trova abbastanza liberali le leggi votate dall'Assemblea.

Ciò basta a dimostrare che non v'ha fra le sue rivendicazioni e le sue intenzioni, fra il suo linguaggio ed i suoi atti nessun rapporto; e che non v'è alcuna analogia fra essa è ciò che si chiama, parlando propriamente, un partito politico. Il movimento ch'è scoppiato a Parigi non porta nel suo seno alcuna idea. Egli è nato da un odio sterile contro l'ordine sociale. È il furore di distruggere per distruggere. È un fondo di spirito selvaggio, un bisogno di vivere sfrenatamente ed illegalmente che ricompare in piena civilizzazione.

La parola Comune non significa altro. Essa non è che l'espressione degli istinti sregolati, delle passioni refrattarie che attaccano l'unità secolare della Francia come un ostacolo.

Alcuni trovano che la Francia è troppo forte, troppo incivilita per essi. Questa grande organizzazione nazionale dà loro noia. Essa li sottopone ad un'esistenza troppo regolare. Bisognerebbero per loro le guerre private del medio evo colla vita di avventure, i saccheggi, i colpi di mano ed il diritto del più forte.

Ecco perchè all'indomani dell'invasione germanica essi propongono alla Francia di disfarsi colle proprie mani.

Essi si rivoltano contro la necessità di vivere in società civilizzata, e ciò ch'essi vogliono sotto il nome di Comune è, per chiamarlo col suo vero nome, *lo smembramento volontario*.

Nel secondo articolo il *Journal Officiel* giustifica il governo di Versailles di avere abbandonata Parigi dinanzi al contegno passivo serbato dalla guardia nazionale della città al momento del pericolo; sostiene che l'Assemblea di Versailles è la vera rappresentante della Repubblica, che essa ha accettata come un fatto, riservandosi di farle subire la prova di diritto; dice che ogni discussione sulla forma definitiva del governo fu prudentemente aggiornata e che per fino a quando la questione possa venire legalmente e spassionatamente decisa la Repubblica sarà rispettata e lealmente mantenuta.

La maggioranza dell'Assemblea, essenzialmente conservatrice, continua il *Journal Officiel*, comprende che nulla sarebbe più fatale al paese di una competizione personale del potere. Essa respinge con orrore una restaurazione imperialista, e, convinta che ogni altra pretesa sarebbe un segnale di discordia, si sforza onestamente di opporre alle sventure che ci schiacciano l'azione collettiva dell'intera nazione unità in uno stesso interesse di salvezza e sola che possa vincere la spaventosa tempesta che l'Impero, la invasione e la sedizione hanno scatenata.

Ora, tale essendo la linea politica della maggioranza dell'Assemblea, chi ha diritto di biasimarla? E come non si comprende che scalzare la di lei autorità equivale a demolire la Repubblica che riposa unicamente sul consenso della maggioranza nazionale?

Fra l'Assemblea, rappresentante la Repubblica e la legalità, e la Comune, personificazione della dittatura arbitraria e sanguinosa, non v'è alternativa.

Parigi ha potuto giudicare i padroni odiosi che si è dato, egli li vede all'opera, degni imitatori del 2 dicembre, di cui essi sono i complici, di cui essi preparano il ritorno. Essi procedono coll'assassinio sui boulevards, gli arresti, le perquisizioni domiciliari; tutta la loro teoria è nel culto cieco della forza. Se il loro regno detestabile durasse, sarebbe quello della distruzione e della morte.

La Francia perirebbe in mezzo a vergognose convulsioni.

Ed è per causa loro che gli eletti dal suffragio universale sono proscritti, condannati a morte ed a sequestro; è per causa loro che i nostri forti vomitano la mitraglia, che i nostri generali sono sacrificati! La posterità non vorrà crederlo; essa si chiederà con istupore come quest'orgia selvaggia sia stata un istante possibile, come la popolazione di Parigi, tanto intelligente, tanto patriottica, tanto interessata al mantenimento della legge ed al rispetto della giustizia, non si sia immediatamente collocata sotto la bandiera del potere legittimo che solo può renderle la pace, il lavoro e la libertà.

Del resto, l'ora è suprema. Non è soltanto l'onta e la rovina, ma il ritorno dello straniero e la fine della Francia che scaturirebbero dal prolungarsi di una così violenta situazione. La nostra ferma speranza è che essa sia presto al termine. In onta alle calunnie delle quali è bersaglio, l'Assemblea prosegue con imparzialità la deliberazione della legge municipale; essa non cerca nella sedizione un pretesto per aggiornare il ritorno legale di Parigi nel diritto comune. Come il rimanente della Francia, Parigi doveva godere delle sue franchigie municipali; essa ne godrà. Ma riconoscerà altresì che queste franchigie non sarebbero che uno strumento di tirannia, se non fossero contenute nei limiti della legge, e se i poteri pubblici non esercitassero a Parigi, come in tutto il paese, la loro legittima autorità.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri fu data lettura di tre proposizioni di legge, ammesse dal Comitato privato:

Una del deputato Ercole e di altri, diretta ad autorizzare il Governo a promulgare il disegno di legge sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, tempo fa presentato dal Ministero al Parlamento;

La seconda del deputato Lovito e di altri, diretta a prorogare alcuni termini stabiliti dalla legge relativa alle volture catastali;

La terza del deputato Sineo, diretta a modificare alcuni articoli della legge elettorale.

Di quest'ultima il proponente disse immediatamente le ragioni; e la Camera, dopo osservazioni del deputato Macchi e del Ministro dell'Interno, deliberò di non prenderla in considerazione.

Quindi si proseguì la discussione dello schema sulla istituzione di Casse di risparmio postali; del quale trattarono i deputati Guala, Broglio, La Porta, Tocci, il relatore Siccardi e il Ministro delle Finanze. Fu approvato un ordine del giorno del deputato Cancellieri pel quale si invitava il Ministero a proporre la riforma dell'ordinamento della Cassa de' depositi e prestiti; e furono altresì approvati i due primi articoli della legge.

In fine il Ministro delle Finanze presentò un disegno di legge, conforme a quello che aveva proposto il deputato Lovito.

Giunte nominate dal presidente del Comitato privato nella seduta del 15 aprile 1871:

Progetto di legge n. 79: Abrogazione della legge 4 maggio 1865 relativa all'anzianità del grado di sottotenente ed alla pensione degli allievi del 3° anno di corso della Regia Accademia militare.

Commissari: Botta, Briganti-Bellini, Fabrizi, Fossombroni, Grossi, Malenchini, Plutino Antonio.

Progetto di legge n. 87: Estensione alla provincia romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Commissari: Bertea, De Filippo, Gerra, Marchetti, Mariotti, Pancoli, Sineo.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 15.

Il Consiglio Comunale approvò a grande maggioranza l'urgenza sul progetto tendente ad esprimere al professore Doellinger, con un indirizzo, la riconoscenza e le simpatie della popolazione di Vienna, nonchè l'urgenza sulla petizione da presentarsi al Governo affinchè regoli le relazioni fra lo Stato e la Chiesa.

Londra, 15.

Il corrispondente del *Times* racconta che il piano del maresciallo Mac-Mahon per penetrare in Parigi fu tradito. Il generale Dombrowsky lo fece completamente fallire.

Il vapore *City of Brooklyn* naufragò sulla costa di Terranuova. Di 230 passeggieri e 120 uomini di equipaggio, si salvarono soltanto 25 passeggieri e 40 marinai.

Berlino, 15.

In seguito alle requisizioni fatte dalla Comune sul territorio neutrale fra la cinta e St-Denis, il comandante delle truppe tedesche dichiarò alla Comune che aprirebbe le ostilità, nel caso che queste requisizioni si rinnovassero.

Kissingen, 15.

L'imperatore di Russia arriverà qui alla metà di maggio per prendere le acque. In quell'occasione egli farà una visita di parecchi giorni alla Corte di Berlino.

Marsiglia, 15.

Chiusura della Borsa. Francese 51 85; Italiano 55 60; Nazionale 478 12; Romane 149; Ottomane 1869 264.

Versailles, 15 (ore 12 45 pom.)

Il *Journal Officiel* pubblica una circolare, la quale dice:

Una sortita degl'insorti verso i forti del Sud fu vigorosamente respinta.

Il generale Wolf s'impadronì di parecchie case di Neuilly, facendo subire agl'insorti perdite considerevoli.

Il governo ha presentemente l'intenzione di conservare le nostre posizioni fino al giorno in cui tenteremo, con un'azione decisiva, di terminare questa deplorabile guerra civile.

Continuano ad arrivare truppe e materiali.

La Commissione dei quindici si riunì ieri per esaminare le lettere dell'arcivescovo Darboy e dell'abate Deguerry; essa decise di smentire officiosamente le pretese crudeltà e rappresaglie attribuite alle truppe del governo.

Lockroy venne arrestato ieri agli avamposti di Neuilly e fu condotto a Versailles, ove è trattato con riguardi.

Oggi non venne segnalato alcun fatto d'armi.

Ratzeburgo, 15.

La Dieta è convocata pel 28 corrente onde deliberare sulla forma dell'incorporazione del ducato di Lauemburgo nella Prussia.

Vienna, 15.

La *Gazzetta di Vienna* pubblica la nomina di Grocholski a ministro.

Bruxelles, 15.

Si ha da Parigi, in data del 15, ore 8 ant.:

Cluseret annunziò che le truppe di Versailles attaccarono Vanves a mezzanotte e che alle ore 1 furono respinte.

La città è calma.

Il bombardamento della porta Maillot è ricominciato.

Il *Journal Officiel*, parlando degli sforzi fatti dalla Lega repubblicana, dice: « Poichè il caso previsto dalla Lega non si è realizzato, tutta Parigi si leverà per difendere i suoi diritti. »

Versailles, 15 (ore 8 pom).

Oggi non avvenne alcun fatto d'armi.

All'Assemblea nazionale, il ministro delle finanze presentò il bilancio rettificato delle spese pel 1871.

Esso non propone alcun cambiamento al bilancio della guerra, perchè mancano gli elementi per fissare questo bilancio.

Sugli altri ministeri propone un'economia di 107 milioni per i sei mesi da luglio a tutto dicembre 1871.

Il ministro disse che è impossibile di stabilire il bilancio delle entrate prima che la calma sia ristabilita nel paese. Dichiarò che non si domanderanno nuove risorse alla proprietà fondiaria, nè alle sorgenti del lavoro, e soggiunse: « Noi lavoreremo pure per rialzare il credito e la prosperità della Francia. »

L'Assemblea adottò il progetto di legge relativo ai delitti di stampa.

Rispondendo ad una interpellanza, il ministero smentì formalmente le voci relative a certi fatti d'armi; disse che vi furono soltanto alcuni scontri di avamposti.

Bruxelles, 15.

Si ha da Parigi, in data del 15.

Fu fatta una perquisizione nella casa di Thiers; le sue carte vennero sequestrate; l'argenteria fu spedita alla Zecca; la guardia nazionale occupa quella casa.

La Comune incominciò a perquisire le chiese; in molti casi la loro argenteria venne spedita alla Zecca.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 15 aprile 1871, ore 1 pom.

Il cattivo tempo ha invaso il nord-ovest della Penisola; il tempo nuvoloso domina in molti paesi del centro ed in alcuni del sud; il sereno nel resto della Penisola ed in Sicilia. La calma che regna ancora, tanto in terra che in mare, non è turbata che da un forte scirocco a Procida e a Brindisi. Il barometro è abbassato fino a 3 mm. nelle stazioni del Piemonte, della Liguria e della Sardegna, ed è quasi stazionario in tutte le altre.

Ieri sera levante fortissimo ad Aosta.

Non vi sono indizi che facciano presagire un bel tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 15 aprile 1871.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 754.0	mm 752 0	mm 752,3
Termometro centigrado	16.0	21,0	15,5
Umidità relativa	80,0	70,0	80 0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo	pioggia
Vento { direzione / forza	SO debole	SO debole	SO debole

Temperatura massima . . . . + 22,2
Temperatura minima . . . . + 10,0
Minima nella notte del 16 aprile . . . + 13,5
Pioggia nella sera . . . . mm. 1,0

Spettacoli d'oggi.

NICCOLINI, ore 8 — La dramm. Compagnia francese di Eugène Meynadier rappresenta: *La princesse de Trébisonde.*

LOGGE, ore 8 — La drammatica Compagnia Pia Marchi, Ciotti e Lavaggi rappresenta: *Il Falconiere.*

PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Compagnia equestre di Emilio Guillaume.

FEA ENRICO, *gerente*.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Si notifica che i titolari delle sottodesignate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, hanno ricorso a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano loro rilasciati nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi certificati.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO DI CUI È ISCRITTA LA RENDITA
Consolid. 5 0/0	89744	Porro damigella Petronilla del vivente cav. Giuseppe, domiciliata in Pinerolo . . . L. (Annotata d'ipoteca).	350 »	Torino
	67000	Pollone Eugenio di Angelo, causidico . . . » (Annotata d'ipoteca).	25 »	»
	93001	Chiesa parrocchiale di S. Giacomo di Rivarolo Canavese . . . » (Con avvertenza di affrancazione).	75 »	»
	66800	Prole nata e nascitura da Teresa Testa, fu Michele, moglie a Rovetti Tommaso, domiciliata in Chivasso »	200 »	»
	58356	Beneficio della B. V. Addolorata in Dosalo. . . . » (Circondario di Cremona).	60 »	»
	88542	Feria Nicola, fu Paolo, domiciliato in Biella . . . » (Annotata d'ipoteca).	10 »	»
	136953	Clerici Giovanni, fu Pietro, domiciliato in Massimino Albenga . . . » (Annotata d'ipoteca).	50 »	»
	44801	Beneficio del Suffragio eretto nella chiesa parrocchiale di Montà, diocesi di Alba . . . »	35 »	»
	54738	Vernaleone Luciano del vivente Francesco, domiciliato ai Boni. . . . »	15 »	»
	74670	Detto, domiciliato in Fasano . . . »	10 »	»
	76734	Detto, id. . . . »	15 »	»
	91841	Detto, domiciliato in Maglie (Gallipoli) . . . »	10 »	»
	96149	Detto, id. . . . » (Tutte annotate d'ipoteca per cauzione del detto Vernaleone qual ufficiale nell'Amministrazione delle Regie poste).	10 »	»
	132359	Sanedini dott. Gaetano, fu Luigi, domiciliato in Parma » (Annotata d'ipoteca).	200 »	»
	60495	Istituto di N. S. Assunta eretto in Toirano (Albenga) »	10 »	»
	60498	Opera Pia di N. S. Assunta di Toirano (Albenga), amministrata dalla Congregazione di carità locale »	310 »	»
	66933	Istituto di N. S. Assunta eretto in Toirano (Albenga) »	10 »	»
	60497	Opera Pia sotto il titolo dell'Assunta, amministrata dalla Congregazione di Carità di Toirano (Albenga) »	55 »	»
	60500	Opera di N. S. Assunta nel Comune di Toirano (Albenga) . . . »	60 »	»
	66936	Opera pia di N. S. Assunta in Toirano (Albenga), amministrata dalla Congregazione di carità locale »	10 »	»
	66935	Opera pia sotto il titolo dell'Assunta, amministrata dalla Congregazione di Carità di Toirano (Albenga) »	10 »	»
	129364	Opera pia di N. S. in Toirano (Albenga) . . . »	260 »	»
	60494	Istituto di S^a Lucia ed Ospizio eretto in Toirano (Albenga . . . »	40 »	»
	60496	Opera Pia sotto il titolo di S^a Lucia ed Ospizi, amministrata dalla Congregazione di Carità di Toirano (Albenga) . . . »	105 »	»
	66934	Opera pia sotto il titolo di S^a Lucia, amministrata dalla Congregazione di Carità di Toirano (Albenga) . »	10 »	»
	66932	Istituto di S^a Lucia in Toirano (Albenga) . . . »	10 »	»
	60499	Opera di S^a Lucia ed Ospizi nel Comune di Toirano (Albenga) . . . »	405 »	»
	65007	Congregazione di Carità di Toirano (Albenga) . . »	85 »	»
	8211	Oratorio di S. Sebastiano Martire in Toirano (Albenga), retto da un Consiglio amministrativo . . . »	60 »	»
	56708	Oratorio di S. Sebastiano Martire in Toirano (Albenga) »	80 »	»
	13740	Oratorio dei Disciplinanti del Comune di Toirano (Albenga . . . » (Con avvertenza di affrancazione).	25 »	»
	113848	Oratorio di S. Sebastiano Martire in Toirano (Albenga), per la fondazione di Collato Giuseppe . . . »	5 »	»
	60501	Oratorio di S. Sebastiano Martire in Toirano (Albenga) »	50 »	»
	61970	Oratorio di S. Sebastiano Martire in Toirano (Albenga), per la fondazione di Collato Giuseppe . . . »	25 »	»
	125364	Oratorio dei Disciplinanti sotto l'invocazione di S. Sebastiano Martire, eretto in Toirano (Albenga). . » (Con avvertenza di affrancazione).	25 »	»
	66724	Fondazione di Collato Giuseppe in Genova per il culto divino e decoro spirituale dei parrocchiani nella chiesa parrocchiale di Toirano sotto l'amministrazione della fabbriceria della medesima . . . »	110 »	»
	36339	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Vanzaghello, circondario di Abbiategrasso, provincia di Milano, pel legato di messe, disposto da Marc'Antonio Lamperti con testamento 16 febbraio 1758 . . . »	5 »	Milano
	38508	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Vanzaghello, mandamento di Cuggiono, provincia di Milano . » (Con avvertenza d'affrancazione)	35 »	»
	39734	Chiesa parrocchiale di Vanzaghello, provincia di Milano, amministrata da quella fabbriceria . . . » (Con avvertenza d'affrancazione).	15 »	»
	50765	Chiesa parrocchiale di Vanzaghello, provincia di Milano, amministrata dalla fabbriceria . . . » (Con avvertenza d'affrancazione)	20 »	»
Consolid. 5 0/0	61404	Fabbriceria parrocchiale di Vanzaghello, provincia di Milano. . . . L.	20 »	Milano
	24564	Palomba Raffaele di Bartolomeo, domiciliato in Napoli . . . » (Annotata d'ipoteca).	210 »	Napoli
	53124	Abundo Vito Nicola, fu Michelangiolo, domiciliato in Napoli. . . . »	425 »	»
	42631	Albisinni Rocco, fu Francesco Antonio, domiciliato in Napoli . . . » (Annotata d'ipoteca).	125 »	»
	2690	Mecca Vito di Domenico, domiciliato in Napoli . . » (Annotata d'ipoteca)	40 »	»
	578	Detto, id. (Assegno provvisorio) . »	2 50	»
	124449	Petroni Francesco, fu Giuseppe, domiciliato in Napoli. . . . »	75 »	»
	159223	Murolo Maria Serafina, fu Domenico, nubile, domiciliata in Napoli . . . »	80 »	»
	160294	Presidente della Deputazione provinciale di Basilicata (Certificato d'usufrutto) . . . » (Vincolata d'usufrutto per D'Elia Maria, Giuseppe Antonio, fu Vincenzo, minori, sotto l'amministrazione del loro tutore Mulieri Saverio, fu Antonio)	120 »	»
	75985	Manno Errico, fu Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione di Rizzo Maria Rosaria sua madre e tutrice, domiciliata in Napoli . . . »	35 »	»
	75986	Manno Emilia, fu Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione di Rizzo Maria Rosaria sua madre e tutrice, domiciliata in Napoli . . . »	35 »	»
	73987	Manno Clementina, fu Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione di Rizzo Maria Rosaria sua madre e tutrice, domiciliata in Napoli . . . »	35 »	»
	75988	Manno Errico, Emilia e Clementina, fu Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione di Rizzo Maria Rosaria loro madre e tutrice, domiciliati in Napoli. . . »	5 »	»
	44694	Saracino Maria di Giacomo, sotto l'amministrazione di suo marito Pasquale Biondi . . . » (Annotata d'ipoteca)	220 »	»
	42893	Fidecommissaria del fu Rocco Ferrero di Tinello, rappresentata dai fidecommissari del tempo . . . »	185 »	Palermo
	38762	Duca Giuseppe di Salvatore, domiciliato in Ganci . » (Annotata d'ipoteca).	230 »	»
	17729	Lanza Ercole, fu Giuseppe, domiciliato in Palermo . » (Annotata d'ipoteca).	15 »	»
	41620	Vernagallo Girolamo di Giuseppe, domiciliato in Corleone . . . »	1710 »	»
	37083	Convento dei Minori Osservanti di Carini per celebrazioni di messe disposte dal fu Salvatore Carbone, rappresentato dal guardiano del tempo (Certificato d'usufrutto) . . . » (Con avvertenza di affrancazione ed annotata di usufrutto al sacerdote D. Cristofaro Leone).	95 »	»
	11493	Di Maria Alessandro, fu Vincenzo, domiciliato in Cefalù. . . . » (Annotata d'ipoteca).	25 »	»
	18176	Detto, id. . . . » (Annotata d'ipoteca).	5 »	»
Consolid. 3 0/0	4335	Prebenda canonicale Lanfranchi eretta nella chiesa primaziale di Pisa . . . »	27 »	Firenze
	2011	Detta id. (Assegno) . . . »	1 10	»
	4680	Cappella di S^a Maria degli Angioli nella chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi di Firenze . . . »	105 »	»
	2265	Detta id. (Assegno provvisorio) »	2 70	»
Consolid. 5 0/0	3961	Calegari Giovanna Maria Clotilde di Gio. Battista, moglie di Giuseppe Calenzoli, domiciliata in Firenze . . . » (Annotata d'ipoteca).	40 »	»
	2834	Celli Serafino, fu Pietro, domiciliato a San Miniato . » (Annotata d'ipoteca).	50 »	»
	8531 / 2322	Villanova Comune . . . Fiorini	21 35 kr.	Monte Veneto
	10876 / 2520	Prebenda parrocchiale di S. Vito di Brendola. . . »	191 40	»
	30834 / 90.14	Mensa parrocchiale di S^a Lucia di Segusino, provincia di Treviso. . . . »	24 20	»
	63311 / 2590	Schiavone Comune nella provincia di Vicenza . . »	10 20	»
	302 / 26369	Violante Giacinto, fu Giuseppe, domiciliato in Torino (Obbligazioni) . . . L. (Annotata d'ipoteca).	40 »	Legge 27 magg. 1824 Consolidato Romano
	18832 / 40891	Moretti Domenico, fu Pietro . . . Scudi (Vincolata).	7 75,5	
	15300 / 30834	Officiatura semplice sotto il titolo dei Santi Bavonto e Desiderio nella cattedrale di Pistoia . . . L.	103 46 1/2	»
	21436 / 50837	Baracchini Luigi . . . »	403 12 1/2	»
	8836 / 11923	Mensa Vescovile di Rimini . . . Scudi (Vincolata)	33 32	»

Firenze, addì 7 aprile 1871.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
PAGNOLO.

SOCIETA ANONIMA ITALIANA

PER LA

REGÌA COINTERESSATA DEI TABACCHI

SPECCHIO delle vendite tabacchi fatte nel mese di marzo 1871, *confrontate con quelle del mese corrispondente dell'anno* 1870.

PROVINCIE	ANNO 1871	ANNO 1870	DIFFERENZA in aumento	DIFFERENZA in diminuzione
Alessandria	L. 218,408 65	215,864 35	2,544 »	»
Ancona	80,442 50	84,977 »	»	4,534 50
Arezzo	57,396 60	57,365 50	31 10	»
Ascoli Piceno	33,745 30	36,275 35	»	2,530 05
Aquila	46,988 85	44,566 45	2,422 40	»
Avellino	47,046 15	50,154 40	»	3,108 25
Bari	169,761 80	168,886 70	875 10	»
Belluno	26,372 »	23,897 20	2,474 80	»
Benevento	24,020 10	20,089 »	3,931 10	»
Bergamo	141,388 40	133,698 30	7,690 10	»
Bologna	234,602 75	227,913 20	6,689 55	»
Brescia	191,267 15	183,835 45	7,431 70	»
Cagliari	126,786 30	128,892 55	»	2,106 25
Campobasso	45,436 70	47,713 85	»	2,277 15
Caserta	228,342 »	233,029 10	»	4,687 10
Catanzaro	78,110 80	74,711 03	3,399 77	»
Chieti	58,022 30	56,186 60	1,835 70	»
Como	138,345 45	125,455 95	12,889 50	»
Cosenza	70,373 25	64,302 60	6,070 65	»
Cremona	128,795 95	123,774 85	5,021 10	»
Cuneo	196,688 45	185,973 20	10,715 25	»
Ferrara	146,111 86	132,680 92	13,430 94	»
Firenze	538,325 25	595,208 60	»	56,883 35
Foggia	80,208 95	78,304 10	1,904 85	»
Forlì	80,712 35	77,674 »	3,038 35	»
Genova	430,541 40	412,361 06	18,180 34	»
Grosseto	51,584 91	54,997 80	»	3,412 90
Lecce	136,131 55	101,522 95	34,608 60	»
Livorno	128,533 15	133,090 80	»	4,557 65
Lucca	102,711 20	98,834 80	3,876 40	»
Macerata	43,701 35	46,007 24	»	2,305 89
Mantova	93,229 90	96,188 50	»	2,958 60
Massa e Carrara	51,705 80	55,060 40	»	3,354 60
Milano	557,807 35	517,445 40	40,361 95	»
Modena	104,034 05	108,936 25	»	4,902 20
Napoli	647,619 95	688,879 90	»	41,259 95
Novara	211,306 80	200,063 50	11,243 30	»
Padova	160,810 75	171,638 50	»	10,827 75
Parma	121,991 70	117,026 85	4,964 85	»
Pavia	170,386 »	164,375 30	6,010 70	»
Perugia	124,433 95	124,808 48	»	374 53
Pesaro e Urbino	37,164 95	39,374 50	»	2,209 55
Piacenza	84,742 55	87,241 40	»	2,498 85
Pisa	147,062 95	162,012 10	»	14,949 15
Potenza	44,251 15	42,607 45	1,643 70	»
Porto Maurizio	68,212 50	61,223 70	6,988 80	»
Ravenna	83,013 29	85,301 15	»	2,287 86
Reggio (Calabria)	77,841 75	72,199 30	5,642 45	»
Reggio (Emilia)	72,270 10	77,989 80	»	5,719 70
Rovigo	126,191 90	138,401 70	»	12,209 80
Salerno	105,477 »	107,758 80	»	2,281 80
Sassari	76,739 60	65,418 30	11,321 30	»
Siena	61,180 70	59,613 70	1,567 »	»
Sondrio	16,378 70	17,153 09	»	774 39
Teramo	23,658 15	27,066 70	»	3,408 55
Torino	448,007 70	428,663 20	19,344 50	»
Treviso	91,251 60	82,220 30	9,131 30	»
Udine	157,044 70	156,336 95	707 75	»
Venezia	250,820 71	248,075 50	2,745 21	»
Verona	175,660 20	173,966 30	1,693 90	»
Vicenza	92,327 60	95,258 80	»	2,931 20
	8,563,527 46	8,490,550 72	272,328 31	199,351 57
Si defalca la diminuzione	......	......	199,351 57	
Resta l'aumento del marzo 1871	......	......	72,976 74	
Prodotti di gennaio e febbraio	15,667,067 63	15,672,836 13	.....	5,768 50
Defalcasi la diminuz.	......	......	5,768 50	
Totali delle antiche provincie	24,230,595 09	24,163,386 85	67,208 24	
Provincie romane: Marzo	410,399 23	369,996 86	40,352 37	
Gennaio e Febbraio	752,391 49	698,250 84	54,140 65	
Totale generale	25,393,335 81	25,231,634 55	161,701 26	

Firenze, 13 aprile 1871.

Il Capo Ragioniere: F. FERRUZZI.

Visto: *Per il Comitato*:
A. Di Cossilla.
Verdura.

1464

REALE COMPAGNIA ITALIANA

DI ASSICURAZIONI GENERALI SULLA VITA DELL'UOMO

in Milano, via Giardino, 42

Avviso agli Azionisti.

Il Consiglio di amministrazione della Reale Compagnia Italiana di Assicurazioni sulla Vita dell'Uomo, in Milano, invita i signori azionisti all'assemblea generale che si terrà domenica 30 aprile corrente anno, alle ore 12 merid., alla sede sociale, n. 42, via Giardino, in Milano.

Si tratterà e delibererà intorno ai seguenti oggetti:

1. Lettura del processo verbale dell'ultima assemblea.
2. Rapporto della Direzione sulle operazioni della Società a tutto lo scorso anno 1870.
3. Rapporto dei commissari verificatori relativo ai conti del detto periodo.
4. Approvazione del bilancio e del rapporto dei signori commissari.
5. Rinnovazione di tre membri del Consiglio di amministrazione, signori cav. Luigi Conti, comm. avv. Francesco Restelli di Milano e comm. Mariano Ariotta di Napoli, ed approvazione della nomina fatta a Roma dei signori conte Guido di Carpegna, Annibale Gentili, Aug. Silvestrelli e cav. V. Trocchi in qualità di amministratori.
6. Nomina di tre commissari verificatori dei conti relativi all'esercizio corrente.

Quelli azionisti che volessero farsi rappresentare alla detta assemblea lo potranno a mezzo di altro azionista a tenore dell'art. 43 dello statuto sociale presentando apposita procura, od anche con relativa dichiarazione in calce della circolare di convocazione.

Per il Consiglio di amministrazione
1378 La Presidenza: Avv. FRANCESCO RESTELLI

LA NAZIONE

COMPAGNIA ITALIANA D'ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

A termini dell'art. 42 degli statuti sociali i signori azionisti sono convocati in assemblea generale per domenica 30 corrente, ad un'ora pom., nella sede della Società in Firenze, via Monalda, n. 2.

Ordine del giorno.

1° Rapporto del Consiglio d'amministrazione sulle operazioni della Compagnia;
2° Deliberazione sulle proposte concernenti l'art. 47 degli statuti sociali;
3° Rielezione o rimpiazzo d'amministratori.

Nota. Gli azionisti che a termine degli statuti della Società hanno diritto di intervenire all'assemblea generale debbono depositare le loro azioni alla sede sociale non più tardi del mezzogiorno del dì fissato per la riunione.

Firenze, 14 aprile 1871.

1451 L'AMMINISTRAZIONE.

Editto.

Si notifica col presente editto a tutti quelli che avervi possono interesse che da questa Regia pretura è stato decretato l'aprimento del concorso sopra tutte le sostanze mobili ovunque poste e sulle immobili situate nel dominio veneto, di ragione di Gaspare Menrago di Massa Superiore.

Perciò viene col presente avvertito chiunque credesse poter dimostrare qualche ragione od azione contro il detto Menrago Gaspare ad insinuarla sino al giorno 30 aprile p. v. inclusivo, in forma di una regolare petizione da prodursi a questa pretura in confronto dell'avvocato dott. Amos Bernini, deputato curatore nella massa concorsuale, dimostrando non solo la sussistenza della sua pretensione, ma eziandio il diritto in forza di cui egli intende di essere graduato nell'una o nell'altra classe; e ciò tanto sicuramente, quantochè in difetto, spirato che sia il suddetto termine, nessuno verrà più ascoltato, e li non insinuati verranno senza eccezione esclusi da tutta la sostanza soggetta al concorso, in quanto la medesima venisse esaurita dagli insinuatisi creditori, ancorchè loro competesse un diritto di proprietà o di pegno sopra un bene compreso nella massa. In pari tempo si diffidano i possessori di viglietti pagabili a vista emessi in ditta di esso Menrago a farne deposito contro ricevuta all'amministratore del concorso notaio dott Giuseppe Vattori qui residente, e ciò entro il 15 aprile p. v., onde poi colla scorta della ricevuta suddetta produrre la insinuazione del credito relativo.

Si eccitano inoltre li creditori che nel preaccennato termine si saranno insinuati a comparire il giorno 3 maggio p v, alle ore 9 antimeridiane, dinanzi questa pretura, nella Camera di commissione, per passare alla elezione di un amministratore stabile o conferma dell'interinalmente nominato, e alla scelta della delegazione dei creditori, coll'avvertenza che i non comparsi si avranno per consenzienti alla pluralità dei comparsi, e non comparendo alcuno, l'amministratore e la delegazione saranno nominati da questa pretura a tutto pericolo dei creditori.

E il presente verrà affisso nei luoghi soliti ed inserito nei pubblici fogli.

Dalla R. pretura di Massa Superiore.

Li 23 marzo 1871.

Per il R pretore
1246 G. Diepolo, ass.

Avviso.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento di Mario Mannozzi, i crediti dei quali non sono stati per anco verificati, che è stata con ordinanza del giudice delegato alla procedura del detto fallimento del dì 22 marzo decorso, registrata con marca annullata, ordinata una nuova verificazione dei titoli di credito per la mattina del dì 17 giugno 1871, a ore dieci, avanti il giudice delegato e sindaco definitivo.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 13 aprile 1871.

1446 G Mazzi.

Avviso.

Con decreto proferito dal tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua, del 7 aprile stante sono stati dichiarati soli ed unici eredi del fu signor Guglielmo di Emanuele Pegna i di lui figli Olga e Mario.

Firenze, 10 aprile 1871.

1403 Dott. Dante Prezziner.

Estratto di bando

per vendita di beni immobili.

In ordine al decreto del signor pretore del mandamento di Borgo San Lorenzo del dì 20 marzo 1871, e alla sentenza del R tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzioni di tribunale di commercio, del dì 23 novembre 1870, proferita sulle istanze del signor Achille Bruschi, sindaco definitivo al fallimento dei fratelli Giuseppe e Giovanni Materassi di Borgo San Lorenzo, la mattina del dì trenta maggio mille ottocento settantuno, a ore undici, avrà luogo nella sala delle pubbliche udienze della pretura suddetta di Borgo San Lorenzo, e con l'assistenza del sottoscritto cancelliere, la vendita al pubblico incanto, in un sol lotto, dell'appresso descritto stabile di pertinenza del fallimento predetto sul prezzo di stima assegnatogli dalla perizia del signor Vincenzio Franceschi di Borgo San Lorenzo del dì 22 febbraio 1871, per rilasciarsi al maggiore offerente con le condizioni di che nel relativo bando.

Stabile da vendersi.

Una casa composta di tre piani compreso il terreno, con stalla e appezzamento ortivo annesso, posta in Borgo San Lorenzo nella via dei Rosaj, segnata di numero civico 17, rappresentata ai campioni catastali della agenzia delle tasse e uffizio del censo di Borgo San Lorenzo a c. 1904 sez. I del campione supplemento, dai numeri particellari 1014 secondo in parte, 1016, 1017 e 2038, articoli di stima 704 secondo, 705, 706 e 1440, gravata dell'annua rendita imponibile di lire 358 54, e confinata a 1° e 4° dalla detta via de' Rosaj, 2° da Cini Andrea, 3° da Piani ne' Plucher Evirellina, 5° dalla strada comunale detta dei Bastioni, presso il Ponte Rosso, 6° dalla via provinciale Fiorentina, e 7° da Poli-Ulivi Anton-Domenico, per il prezzo di stima resultante dalla suddetta perizia Franceschi in lire 7382 66.

Dalla cancelleria della pretura del mandamento di Borgo San Lorenzo.

Li 6 aprile 1871.

1414 N. Ferrati.

Dichiarazione d'assenza.

Per gli effetti di cui all'articolo 23 del Codice italiano vigente si notifica che sulle instanze di Rossi Pasquale e Giacomo fratelli fu Agostino, domiciliati e residenti in Pontedecimo (Genova), il tribunale civile e correzionale di questa città in data 3 marzo prossimo passato emanava ordinanza colla quale mandava assumersi informazioni intorno all'assenza del fratello loro Gio. Battista Rossi e procedersi alle formalità dall'accennato articolo prescritte.

Genova, 12 aprile 1871.

1462 V. Camera proc. sost. Pollai.

Avviso.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento della ditta eredi di Luisa Parenti e Giulio ed Oreste Vannini che il giudice delegato alla procedura di detto fallimento con ordinanza del 12 aprile corrente, registrata con marca da lire una annullata, ha destinata la mattina del 15 maggio prossimo, a ore 10, per una nuova verificazione dei titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 14 aprile 1871.

1453 G. Mazzi.

PROVINCIA DI VICENZA — DISTRETTO DI THIENE

Municipio di Sarcedo

AVVISO.

Stante spontanea rinuncia data dal signor Morseletto dottor Antonio, si apre il concorso alla vacante condotta medico-chirurgo-ostetrica in questo comune.

Gli aspiranti dovranno produrre le loro istanze al protocollo di questo municipio entro il 30 corrente al più tardi, corredate dai documenti che seguono, muniti del bollo normale:

a) Fede di nascita.
b) Certificato di sana e robusta costituzione fisica.
c) Diploma di abilitazione al libero esercizio di medicina, chirurgia ed ostetricia.
d) Licenza di vaccinazione.
e) Certificato comprovante la pratica biennale come medico chirurgo-ostetrico presso un ospitale pubblico, oppure di aver sostenuto non meno di un biennio di lodevole servizio, nella stessa qualità, agli stipendi di qualche comune.
f) Ogni altro attestato che possa tornar utile, e facilitarne la nomina.

Lo stipendio assegnato è di italiane lire 1,728 40, compreso l'indennizzo del cavallo, e la popolazione ammonta a 1,700 abitanti circa, aventi pressochè tutti diritto a gratuita assistenza.

La nomina è di spettanza del Consiglio comunale, salva superiore approvazione.

Sarcedo, 5 aprile 1871.

Il Sindaco: N. DUSO.

Gli Assessori
M. Crivellaro — N. Dalle Rive.

Il Segretario
ROSSI.

1438

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

AVVISO D'ASTA

in seguito ad offerta di ribasso.

In seguito all'asta tenutasi il giorno 24 del mese di marzo p. p. nell'uffizio della prefettura di Catania fu deliberato l'appalto dei servizi di trasporto delle corrispondenze postali riferentesi alle linee tra Valsavoia (stazione ferroviaria) e Caltagirone, e tra Nicosia e Leonforte, costituenti i lotti di n. 1 e 3, mediante la presunta somma di lire 9867, dietro l'ottenuto ribasso di L. 31 per ogni cento lire sul prezzo d'asta il lotto di n. 1, e mediante la presunta somma di lire 5208 dietro l'ottenuto ribasso di lire 7 per ogni cento lire sul prezzo d'asta il lotto di n. 3, siccome fu annunziato al pubblico con l'avviso del suddetto giorno 24 marzo. Or sul prezzo ribassato di ognuno dei suddetti lotti essendo stata presentata separatamente in tempo utile per ciascun di essi una offerta di ribasso del ventesimo, si fa noto al pubblico che nel giorno 29 del corrente mese, alle ore 12 mer., si terranno successivamente per ciascuno dei summentovati lotti, nell'ufficio della prefettura suddetta, nuovi incanti pubblici pel deliberamento definitivo di essi in base all'offerto ribasso e sotto le condizioni stabilite nell'avviso d'asta del 3 marzo 1871

Catania, li 9 aprile 1871.

Per la prefettura
1470 *Il Segretario*: Giuseppe avv. Rossisvalle.

Estratto di bando venale.

Al seguito della sentenza proferita dal tribunale civile di Firenze nel dì 31 dicembre 1870, e della ordinanza presidenziale del dì 29 marzo 1871, registrata la prima con marca da lire 1 10, e la seconda con marca da lire 1 20, alla pubblica udienza che dal tribunale civile di Firenze (prima sezione) sarà tenuta la mattina del dì ventisei maggio 1871, a ore 10, avrà luogo l'incanto per la vendita dei beni, sulle istanze del signor avvocato Fabio Pescatori, possidente domiciliato a Firenze, rappresentato dal procuratore Arcangiolo Parigi, escussi in danno del signor cav. Orlando di Domenico Orlandini, ingegnere e possidente domiciliato a Firenze, in un solo ed unico lotto, sul prezzo di lire italiane 14,326 30, resultante dalla perizia giudiciale del sig. ing. Adelchi Francolini del dì 6 settembre 1870, registrata a Firenze nello stesso giorno, reg. 30, n. 6566, con lire italiane 1 10, da Maffei, ed alle condizioni tutte di che nel bando venale del dì 11 aprile 1871, registr. con marca da lire 1 20.

Descrizione dei beni da vendersi.

1. Una villetta sulla via provinciale Chiantigiana di numero stradale 12, composta di piano terreno e piano superiore, con orto annesso.

2. Un podere denominato il Palagione, composto di casa colonica, esistente a contatto della villa suddetta, marcata di numero 13 stradale, e di più e diversi appezzamenti di terra di varia qualità e cultura, divisi in due corpi dalla strada provinciale antedetta, tenuti parte a colonia e parte in affitto.

3. Una piccola casetta ad uso di pigionali, marcata di num. 11 stradale, composta di due stanze con piccolissimo orto annesso.

4. Una casetta marcata di numero 8 stradale, composta di tre stanze.

5. Una casetta marcata di numero 6 stradale, composta di stalla e di due stanze.

6. Una casetta marcata di numero 7 stradale, composta di due stanze; il tutto situato nel popolo di San Cristofano a Strada, e rappresentata all'estimo del comune di Greve dalle particelle 28 e 784 in sezione A; 711, 712, 715, 716, 720, 718, 714, 717, 718 719, 720, 722, 882, 898 in sezione B; 115 secondo (sopra), 115 quarto, 549, 544, 116 e 550 in sezione H, della complessiva estensione superficiale a corpo e non a misura di ettari 18, ari 73 e centiari 39, con rendita imponibile di lire 169 02, sulla quale fu nell'anno 1870 corrisposta per tributo erariale la somma di lire 17 66 quanto ai terreni, e di lire 26 91 quanto ai fabbricati.

Si avvertono i creditori tutti inscritti sugli stabili da vendersi di depositare nella cancelleria di questo tribunale le loro domande di collocazione motivate insieme con i documenti giustificativi i loro titoli di credito entro giorni 30 dalla notificazione del bando onde possa seguire il giudizio di graduazione, alla istruzione del quale è stato delegato il giudice signor avvocato Lorenzo Bonci.

Dal tribunale civile di Firenze.

Li 11 aprile 1871.

1426 Paolo Sandrelli, canc.

Costituzione di Società.

Con atto rogato dal notaro dottore Giuseppe Chine, residente in Lucca, il dì 23 marzo 1871, registrato a Lucca gli 27 detto, n. 1066, lib. 41, con lire 80 40, è stata costituita una Società in nome collettivo fra i signori Giovanni Paladini, Frediano Pardini, Giuseppe e Antonio Casentini e Giovanni Guidoni, avente per oggetto la fabbricazione e vendita delle pelli e corami di ogni genere e specie. Detta Società ha la sua sede in Lucca, sotto la ditta Casentini, Paladini e Compagni. I soci Antonio Casentini e Giovanni Paladini sono i rappresentanti, gestori ed amministratori di detta Società. La Società è stata costituita per anni dieci a far tempo dal 15 marzo 1871. Il fondo sociale è di lire sessantamila che può essere accresciuto o diminuito; i detti soci gestori sono stati autorizzati a far le provviste per la Società, a firmare cambiali. Infine i soci Casentini e Guidoni risiedono a Monte San Quirico, e detti Pardini e Paladini in Lucca, per ogni rimanente si abbia relazione a detto atto.

Li 10 aprile 1871.

1411 Dott. G. China.

Avviso.

Essendo passata a migliore vita la nobil donna Rosa Pulini ne' Madiai, il di lei erede chiamato invita chiunque abbia ragioni a dedurle nel tempo e termine di giorni otto da questo decorrenti nella casa di sua abitazione, posta in piazza del Carmine, n. 2, secondo piano, di questa città, per esser prese in considerazione. Decorso detto termine si dichiara non riconoscere alcun reclamo o pendenza e chiusa la successione.

Firenze, 14 aprile 1871.

1466 Giuseppe Pulini.

Avviso

A forma dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Gaetano Gerli, del 7 aprile corrente, registrata con marca da lire una annullata, sono invitati i creditori verificati e giurati del predetto fallimento ad intervenire all'adunanza che avrà luogo la mattina del 20 giugno 1871, a ore 10, avanti il giudice delegato, per deliberare sul concordato che sarà per proporre loro il fallito, o su quant'altro a forma di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 15 aprile 1871.

1454 G. Mazzi.

R. Prefettura della provincia di Palermo

AVVISO D'ASTA.

È rimasto deserto l'incanto che avrebbe dovuto aver luogo il giorno 3 aprile corrente. Quindi si procederà in questo ufficio di prefettura a un novello esperimento d'asta alle ore 12 meridiane del dì 1° maggio prossimo innanti al prefetto o a chi in sua vece a via di estinzione di candela per lo

Appalto de'servizi di trasporto delle corrispondenze formanti i lotti di n. 1, 2, 3 e 5 descritti nel quadro spedito dal Ministero dei lavori pubblici conforme a quello già pubblicato nel *Giornale di Sicilia* de'15, 16 e 17 febbraio, n. 36, 37 e 38.

I pubblici incanti saranno aperti separatamente per ogni lotto in base delle relative cartelle di oneri ed a forma del regolamento in vigore per la contabilità dello Stato.

I lotti suddetti sono divisi come appresso:

Primo lotto.

Corrispondenze tra la stazione ferroviaria di Roccapalumba e Leonforte e tra la stazione di Leonforte e Catania.

Servizio con carrozza.

1. Tra la stazione ferroviaria di Roccapalumba e Leonforte stazione.
2. Tra la stazione ferroviaria di Leonforte e Catania.

Secondo lotto.

Corrispondenze postali tra Palermo, Chiusa, via Marineo — Chiusa e Sciacca — Chiusa e Casteltermini via di Bivona e Burgio.

1. Servizi con carrozza tra Palermo e Chiusa, via di Marineo.

Servizi a cavallo.

2. Tra Chiusa e Sciacca
Chiusa Casteltermini
3. Via di Bivona e Burgio.

Terzo lotto.

Corrispondenze postali tra Palermo e Marsala via di Trapani e tra Palermo e Piana.

Servizi con carrozza.

1. Tra Palermo e Marsala via di Calatafimi e Trapani.

Servizi a cavallo.

2. Tra Palermo e Piana.

Quarto lotto.

Corrispondenze tra la stazione ferroviaria Cerda e Messina.
Cerda stazione e Caltavuturo
Naso e Tortorici
Cefalù e Santa Caterina
Barcellona e Castroreale
Barcellona e Milazzo
Santo Stefano e Nicosia

Servizi con carrozza.

1. Tra la stazione ferroviaria di Cerda e Messina.

Servizi a cavallo.

2. Tra la stazione di Cerda e Caltavuturo
3. Naso e Tortorici.
4. Cefalù e Santa Caterina
5. Barcellona e Castroreale
6. Barcellona e Milazzo
7. Santo Stefano e Nicosia.

L'appalto avrà principio dal 1° luglio 1871 e durerà a tutto giugno 1875. Potrà poscia continuare di sei mesi in sei mesi, semprechè non intervenga disdetta da darsi dalla impresa quattro mesi e dall'Amministrazione due mesi prima della scadenza. In nessun caso per altro la durata del contratto potrà eccedere nove anni.

Il canone annuo per ogni lotto, fissato come segue, salvo i ribassi che potranno ottenersi al calor dell'asta, sarà pagato a trimestri posticipati.

CANONI.

Primo lotto, L. 48,700 — Secondo lotto, L. 24,000 — Terzo lotto, L. 36,300
Quarto lotto, L. 56,600.

Saranno ammesse a far partito soltanto le persone di notoria solventezza, pratiche di questo genere di servizio, e come tali riconosciute da chi presiede agl'incanti, e che abbiano depositato a mente dei regolamenti in vigore, a guarentigia dell'asta, nella tesoreria provinciale la cauzione interinale uguale al decimo del prezzo di accollo.

A guarentigia dello esatto adempimento dei suoi obblighi l'accollatario nel termine di giorni otto dovrà nella stipulazione del contratto vincolare nei modi prescritti tante cartelle del Debito pubblico del Regno d'Italia, che valutate al corso di Borsa sul listino del giorno della stipulazione diano un capitale per lo appalto del primo lotto L. 12,000, pel secondo L. 6000, pel terzo L. 9000, e pel quarto L. 14,000, oppure dovrà versare nella cassa di depositi e prestiti il capitale stesso in danaro.

Dovrà inoltre l'accollatario uniformarsi a tutti i patti e a tutte le condizioni espressi nelle relative cartelle di oneri visibili da chiunque volesse in questo ufficio di prefettura, non che nelle altre prefetture e direzioni provinciali dell'isola.

Seguito il deliberamento provvisorio, il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione incomincierà a decorrere dalla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti al contratto ed altro sono a carico del deliberatario.

Palermo, li 4 aprile 1871.

Per detto ufficio di prefettura
1435 *Il Segretario delegato*: A. SCAVO.

PROVINCIA DI BELLUNO — DISTRETTO DI PIEVE DI CADORE

Il Commissario distrettuale di Pieve di Cadore

Avviso d'asta.

Nel giorno di mercoledì 26 aprile corrente, alle 10 ant., avrà luogo nell'ufficio municipale di Selva, coll'assistenza del sottoscritto e dei membri della Giunta municipale l'esperimento d'asta per deliberare, coll'estinzione della candela vergine e sotto l'osservanza delle leggi vigenti, la vendita ed appalto degli oggetti sottodescritti.

Il pagamento della merce ed opere sottoindicate viene stabilito nei modi ed epoche seguenti:

a) In acconto della merce it. lire 5000 entro l'anno 1871.
b) idem » 5000 entro l'anno 1872.
c) Il resto dopo eseguito ed approvato il conteggio ed in sei eguali rate, cioè nel mese di giugno e decembre degli anni 1872, 1873 e 1874. Ed in quanto alle faciture:
a) It. lire 8000 all'incominciamento del lavoro.
b) » 8000 all'incominciamento della condotta.
c) Il rimanente subito dopo eseguito ed approvato il conteggio.

Ogni concorrente all'asta dovrà previamente depositare pel 1° lotto italiane lire 10,000, e pel 2° lotto it. lire 2000.

L'acquirente è obbligato all'osservanza dei capitoli normali di questa Regia ispezione forestale del Cadore, ostensibile in quest'ufficio.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Il termine pei fatali per migliorare l'offerta, che non dovrà essere minore del ventesimo, verrà stabilito con apposito avviso.

Pieve di Cadore, li 4 aprile 1871.

Il Vicecommissario distrettuale: BOZZOLA.

Lotto 1°. Vendita della merce derivante dal taglio di n. 6561 piante resinose dei boschi del comune di Selva, danti circa metri cubi 7,404 48 di legna ai prezzi seguenti, cioè:

Le taglie al piede ed in ragione di piede . . it. L. 14 50
Cime buone da oncie 6 e sopra . . . . . . » 1 70
Cime piccole » 4 e sopra . . . . » 80

con avvertenza che all'acquirente viene accordato il bonifico del 4 per 100 per tarizzo, staipo, storto, ecc., sull'importo totale della merce stessa.

Lotto 2°. Appalto dei lavori di taglio, allestimento, e tradotta agli stazzi consueti di consegna delle suddette piante sul dato del 20 per 100 sui prezzi di stima.

1436

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

AVVISO.

In esecuzione dell'art. 43 della legge sulle miniere 20 novembre 1859, numero 3755,

Si notifica che i signori Sante, Francesco e Vincenzo Sbriscia, di Senigallia, hanno chiesto la concessione, per l'area di ettari 397 ed are 46, della miniera di solfo denominata Peglio, posta nei territori di Isola di Fano, Fratterosa e Montevecchio, comuni di Fossombrone, Fratterosa e Pergola, provincia di Pesaro e Urbino, stata dichiarata scoperta e concessibile con decreto ministeriale 26 agosto 1870

Ciò si deduce a pubblica notizia affinchè chiunque credesse avervi interesse possa presentare, nel termine di giorni 30 successivi all'ultima inserzione del presente avviso nel giornale ufficiale del Regno, le proprie osservazioni ed opposizioni per tutti gli effetti dell'art. 44 della succitata legge, avvertendo che il piano planimetrico nel quale sono tracciati i limiti racchiudenti l'area suddetta, ed il verbale di delimitazione, redatti dall'ingegnere delle miniere del distretto di Ancona, trovansi ostensibili nell'ufficio della sottoprefettura di Urbino.

Pesaro, li 12 aprile 1871.

1456 *Il Prefetto*: GIUSTI.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio.